CSDC
Centro Studi Difesa Civile

Dalla ricerca all'azione

I Quaderni

Per la gestione e mediazione nonviolenta dei conflitti

Giorgio Giannini

LA GIUSTIZIA MILITARE «SOMMARIA» NELLA GRANDE GUERRA

Quaderno n.1 - 2018

Pubblicazione periodica del Centro Studi Difesa Civile www.pacedifesa.org
ISSN: 2038-9884

I Quaderni

Comitato Scientifico: Luisa Del Turco, Giorgio Giannini, Gianmarco Pisa, Giovanni Scotto, Roberto Tecchio, Bernardo Venturi.

ISSN: 2038-9884

Per proposte di articoli o per altre comunicazioni scrivete a: **roma@pacedifesa.org**.

Questo numero è stato chiuso il 4 novembre 2018

I testi pubblicati possono essere liberamente riprodotti con l'impegno a citare la fonte e la cortesia di informare il CSDC e l'autore dell'impiego che ne viene fatto. In ogni caso il testo non può essere commercializzato o usato a fini di lucro.

Indice

Indice....3

Prefazione....4

LA GRANDE GUERRA È STATA UNA IMMANE CARNEFICINA....4

IL CODICE PENALE MILITARE DEL 1869....5

LA GIUSTIZIA «SEVERA ED ESEMPLARE» AL FRONTE....7

LA «SALUTARE GIUSTIZIA MILITARE SOMMARIA»....8

«L'IMMEDIATEZZA FULMINEA DEL CASTIGO»....11

LA GIUSTIZIA SOMMARIA DEI *TRIBUNALI MILITARI STRAORDINARI*....12

« LA REPRESSIONE ADEGUATA È IL MEZZO MIGLIORE DI PREVENZIONE DEI REATI»....13

LA REPRESSIONE DELLE PROTESTE DURANTE I TRASFERIMENTI....15

IL REATO COMMESSO «IN FACCIA AL NEMICO»....15

LA 'FUGA DALLA GUERRA'....16

LA REPRESSIONE DELLE 'COSPIRAZIONI PACIFISTE'....16

I PROCEDIMENTI MILITARI....18

LE MODALITÀ DELLA DIFESA....19

I PROCESSI CELEBRATI E LE CONDANNE INFLITTE....19

LE CONDANNE A MORTE....20

L'ESECUZIONE DELLE CONDANNE A MORTE....21

LE ESECUZIONI SOMMARIE....22

LE DECIMAZIONI....25

IL DIBATTITO SULLE ESECUZIONI SOMMARIE E LE DECIMAZIONI NELLA *COMMISSIONE DI INCHIESTA SU CAPORETTO*....27

LA RELAZIONE TOMMASI SULLE ESECUZIONI SOMMARIE....29

QUANTE FURONO LE VITTIME DELLE ESECUZIONI SOMMARIE ?....31

L'AMNISTIA PER I REATI MILITARI....31

ALCUNE STORIE DI MILITARI FUCILATI E VITTIME DI ESECUZIONI SOMMARIE…32

La battaglia trentennale per la loro riabilitazione....33

I due fucilati a Magre' (Vicenza) il 6 novembre 1916....36

La fucilazione dell’artigliere Alessandro Ruffini il 3 novembre 1917 a Noventa Padovana.....38
L’ammutinamento della brigata Catanzaro il 15 e 16 luglio 1917 a Santa Maria La Longa (UD).....44
LA MANCATA RIABILITAZIONE DEI FUCILATI.....46

Prefazione

LA GRANDE GUERRA È STATA UNA IMMANE CARNEFICINA

Nel 2018 ricorre la fine del Centenario della Prima Guerra Mondiale, comunemente detta Grande Guerra, che è stata una immane carneficina:oltre 9 milioni i morti e 20 milioni i feriti, in tutti i Paesi belligeranti. Per questo motivo, il Papa Benedetto XV la definì una “inutile strage” nella sua lettera aperta Ai capi dei popoli belligeranti del 1 agosto 1917.

L'Italia ha avuto 650.000 'caduti' (il 12% degli arruolati), 450.000 dei quali sono morti al fronte (circa il 10% dei soldati schierati), durante i combattimenti o in conseguenza degli stessi, mentre gli altri 2000.000 sono morti per varie malattie, compresa la 'spagnola', ed a causa delle ferite riportate al fronte.

Inoltre, ci sono stati oltre un milione di feriti, due terzi dei quali hanno riportato mutilazioni e invalidità permanenti, come l'amputazione di arti (gambe e braccia). In particolare, circa 15.000 sono stati i 'grandi invalidi', un terzo dei quali furono gli 'sfigurati'. Inoltre, oltre 40.000 soldati sono stati ricoverati negli ospedali psichiatrici e circa 4.500 hanno riportato traumi psichici permanenti, che ne hanno segnato profondamente l'esistenza. Sono i cosiddetti “scemi di guerra” (definizione entrata nel lessico comune), presenti in quasi tutti i nostri paesi.

Infine, ci sono stati circa 600.000 prigionieri, 100.000 dei quali sono morti (il 15% del totale), cioè con una percentuale superiore a quella dei caduti al fronte (che è stata del 10%). L'alto numero di prigionieri deceduti derivò dal fatto che furono 'abbandonati' alla loro sorte dal nostro Governo (almeno fino alla primavera del 1918) perché considerati 'vigliacchi' o 'traditori' in quanto si erano arresi invece di morire combattendo. Purtroppo, le condizioni economiche dell'Austria andarono peggiorando negli ultimi anni del conflitto, tanto che la stessa popolazione austriaca soffrì la fame. Di conseguenza, il Governo austriaco non provvide adeguatamente al sostentamento dei prigionieri di guerra, molti dei quali morirono per le malattie causate dalla sottoalimentazione, dalle carenze igieniche e dal lavoro pesante che erano costretti a svolgere.

In occasione del Centenario della fine del conflitto (4 novembre 1918) abbiamo deciso di pubblicare il presente Quaderno, centrato sul dramma della “giustizia militare sommaria” subita dai nostri soldati, che hanno avuto oltre 1.000 condanne a morte, delle quali circa 750 sono state eseguite (il numero più alto tra i Paesi belligeranti occidentali). Inoltre, diverse centinaia sono state le “esecuzioni sommarie” e le “decimazioni” (300 delle quali documentate in una ricerca pubblicata nel 2004). Al riguardo, l'Italia è stato l'unico Paese belligerante occidentale che ha adottato questi metodi di repressione delle proteste collettive dei soldati al fronte.

Il Quaderno è ricavato dall'omonimo capitolo del mio libro L’inutile strage. Controstoria della Prima Guerra Mondiale, che ha ricevuto il Primo Premio per la Saggistica al Concorso letterario Città di Castello 2017, e che è stato pubblicato da Luoghi Interiori, Città di Castello (PG) nel 2018.

IL CODICE PENALE MILITARE DEL 1869

Nel maggio 1915, al momento dell'entrata dell'Italia nella Grande Guerra, vigeva l'Ordinamento penale militare emanato con il Regio Decreto 28 novembre 1869, che prevedeva due Codici militari: il *Codice penale militare per l'esercito* (CPM), applicabile ai soldati nei dodici Tribunali militari territoriali, ed il *Codice penale militare marittimo,* applicabile ai marinai nei quattro Tribunali militari marittimi, istituiti in altrettanti Dipartimenti marittimi.

Il CPM ricalcava quello del Regno di Sardegna, approvato il primo ottobre 1859, che ricalcava a sua volta quello del 1840, emanato dal Re Carlo Alberto, e che pertanto non riconosceva i principi enunciati nello *Statuto Albertino,* emanato in precedenza, il 4 marzo 1848.

La Giustizia militare era amministrata da vari organi. Il primo erano le *Commissioni di inchiesta,* che avevano il compito di istruire i procedimenti, raccogliendo le prove contro gli imputati e proponendo le eventuali sanzioni.

Il secondo organo giudiziario erano i *Tribunali militari territoriali* ed i *Tribunali militari di truppa,* che avevano il compito di giudicare gli imputati, infliggendo le condanne.

Il terzo organo era il *Tribunale supremo militare di guerra,* al quale si ricorreva contro le sentenze dei Tribunali militari. In seguito, questo Tribunale assunse la denominazione di T*ribunale supremo di guerra e di marina* e nel 1923 divenne *Tribunale supremo militare*.

Il Collegio giudicante dei Tribunali militari era composto da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente, che era un colonnello o un tenente colonnello. C'era inoltre l'Avvocato fiscale militare (equivalente al Pubblico Ministero nei processi penali ordinari), il quale sosteneva l'accusa contro l'imputato e dipendeva dall'ufficio dell'Avvocato generale militare presso il T*ribunale supremo militare di guerra,* che giudicava, in secondo grado, i ricorsi proposti contro le sentenze emesse dai *Tribunali militari territoriali e di truppa*. C'era infine il Segretario, che scriveva la sentenza.

Le *Commissioni di inchiesta* erano però abolite in tempo di guerra, in base all'art. 544 del CPM. Pertanto, solo l'Avvocato fiscale militare raccoglieva le prove e gli indizi di colpevolezza.[1]

Il primo dicembre 1889, dopo la promulgazione del nuovo Codice penale ordinario (detto *Codice Zanardelli*, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia), fu nominata una Commissione per riformare la legislazione penale militare, la quale terminò i suoi lavori il 20 giugno 1890, presentando la proposta di un Codice penale militare unico per l'esercito e la marina, basato sui principi recepiti nel *Codice Zanardelli*.

Il ministro della Guerra, generale Luigi Pelloux, su pressione dei vertici militari, tentò di insabbiare il progetto del Codice unico, che però fu redatto nel 1892 ed approvato dal Senato del Regno d'Italia nel 1894. Purtroppo, la Camera dei Deputati non riuscì ad approvarlo a causa di una crisi di governo.

Il disegno di legge per il nuovo Codice penale militare fu ripresentato dal generale Pelloux nel 1896 e nel 1897, ma anche questa volta non fu approvato dal parlamento.

1 Le Commissioni di inchiesta furono reintrodotte dal Regolamento sulla procedura da tenersi davanti ai Tribunali di guerra, emanato il 25 maggio 1918 dal nuovo comandante supremo, il generale Armando Diaz. Ciononostante, l'azione dei Tribunali militari continuò ad essere molta repressiva ancora nei mesi di giugno e luglio 1918.

Il 5 dicembre 1905 furono presentati al senato tre disegni di legge, curati dal generale Pedotti, relativi al Codice penale militare, al Codice di procedura penale militare ed all'Ordinamento giudiziario militare.

Il testo del nuovo Codice penale militare fu approvato dal Senato il 7 febbraio 1907, ma non fu mai discusso dalla Camera dei Deputati.

Invece, l'esame del nuovo Codice di procedura penale militare fu rinviato in attesa dell'approvazione del Codice di procedura penale ordinario, che fu approvato con il Regio Decreto 27 febbraio 1913 n. 127.

Lo scoppio della Grande Guerra impedì la prosecuzione dei lavori di riforma della legislazione penale militare, che invece, avrebbe dovuto essere approvata celermente proprio in previsione dell'entrata in guerra dell'Italia. Purtroppo, questo non avvenne per le pressioni degli ambienti militari che non volevano far estendere i nuovi principi, enunciati nel Codice penale ordinario e nel Codice di procedura penale ordinario, alla legislazione militare, che doveva rimanere speciale, anche sulla base del principio, caro ai militari, della separazione delle Forze Armate dalla società.

Pertanto, rimase in vigore la legislazione del 1869. In particolare, le poche norme di procedura (artt. 540-579), stabilite nel Libro II, denominato *Della procedura penale in tempo di guerra,* che inasprivano le severissime norme applicate in tempo di pace, risultarono inadeguate a disciplinare la procedura penale militare durante la Grande Guerra, tanto che fu consentito sia al Comando Supremo che al Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare, diretto dal generale Della Noce, di emanare una serie di norme ad integrazione della normativa del 1869.

Nel 1915, all'entrata dell'Italia in guerra, la legislazione penale militare era assolutamente inadeguata perché il CPM del 1869 era concepito per punire i reati di un esercito di piccole dimensioni ed impegnato in conflitti di breve durata. Invece, la Grande Guerra divenne una guerra di posizione, estenuante e psicologicamente distruttiva, che sottopose ad una tensione psicologica forte e continua i soldati, che pertanto furono indotti a compiere alcune fattispecie di reati, quali la diserzione, la mutilazione volontaria, l'insubordinazione, allo scopo di allontanarsi dal fronte (la cosiddetta 'fuga dal fronte').

Durante la guerra furono istituiti un centinaio di Tribunali militari di guerra e straordinari**,** articolati in più livelli di competenza: di armata, di corpo d'armata, di divisione, di tappa. Anche i Tribunali militari marittimi furono potenziati, articolandoli in Tribunali militari di piazzaforte ed in Tribunali militari all'estero.

I *Tribunali militari di guerra* erano costituiti nella "zona di guerra"*,*[2] presso le grandi unità militari (armata o corpo di armata). Naturalmente, i giudici membri del Collegio giudicante non dipendevano dai comandi militari e quindi non potevano essere sanzionati per il loro operato, ma potevano essere esonerati dopo la conclusione del processo.

I *Tribunali militari straordinari* potevano essere costituiti solo in situazioni eccezionali, come previsto dal CPM. Purtroppo, furono istituiti quasi sempre oltre i casi di necessità perché operavano in modo sbrigativo, in tempi celeri e, soprattutto, erano riconosciute agli imputati poche garanzie. Inoltre, i membri del Collegio giudicante erano subordinati ai comandi militari che avevano costituito i Tribunali straordinari.

Il personale civile addetto alla corpo della Giustizia militare fu militarizzato nel 1916. Nel 1918, il personale, diviso nelle due categorie del Servizio attivo permanente e di complemento, fu inquadrato nell'esercito. La figura del Segretario (estensore della

2 La "zona di guerra" fu progressivamente estesa a tutta l'Italia settentrionale.

sentenza) fu sostituita, nel Collegio giudicante, dal Giudice relatore, che era un magistrato militare, con voto decisionale.

Alla legislazione penale militare furono sottoposti anche i lavoratori impiegati nella industria bellica, che erano stati militarizzati, ed i cittadini abitanti nelle Province considerate «in stato di guerra» perché ubicate nella "zona di guerra".

LA GIUSTIZIA «SEVERA ED ESEMPLARE» AL FRONTE

Il Codice penale militare dell'esercito del 1869, all'art. 251, riconosceva nella "zona di guerra" al comandante supremo e ai comandanti di grandi unità (come i corpi d'armata), la potestà legislativa, cioè il potere di emanare norme (Circolari e Bandi) aventi valore di legge. In effetti, il generale Luigi Cadorna, Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante supremo delle nostre Forze Armate di terra, fece ampio uso di questa potestà legislativa, emanando numerose Circolari con valore di legge.

Il 24 Maggio 1915, primo giorno di guerra, Cadorna emanò la Circolare n. 1, avente ad oggetto *Disciplina in guerra*, nella quale erano stabilite le direttive per la repressione dei fenomeni di indisciplina al fronte. In particolare vi era scritto:

> *«I. Il Comando supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l'esercito una ferrea disciplina. Essa è condizione indispensabile per conseguire quella vittoria che il Paese aspetta fidente ed il suo esercito deve dargli.*
> *II. L'ordine perfetto è l'obbedienza assoluta.*
> *III. Nessuna tolleranza mai, per nessun motivo sia lasciata impunita; la si colpisca, anzi, con rigore esemplare, alla radice, appena si manifesti, qualunque sia il grado e la posizione di chi tolleri.*
> *V. Si prevenga con oculatezza e si reprima con inflessibile rigore. Ufficiali e truppe sentano che i vincoli disciplinari sono infrangibili…*
> *VI. La punizione intervenga pronta:l'immediatezza nel colpire riesce di salutare esempio, distrugge sul nascere i germi dell'indisciplina [...].*
> *VII. La legge da i mezzi per ridurre od infrangere le volontà riottose o ribelli: se ne valgano coloro cui spetta, con la coscienza di adempiere al più alto dei doveri e il più sacro dei diritti.*
> *VIII. Il Comando supremo riterrà responsabili i Comandanti delle grandi Unità che non sapessero, in tempo debito, servirsi dei mezzi che il Regolamento di disciplina e il Codice penale militare conferiscono loro, o che si dimostrassero titubanti nell'assumere, senza indugio, l'iniziativa di applicare, quando il caso lo richieda, le estreme misure di coercizione e di repressione.»*

Pertanto, i comandanti dei vari reparti, che dimostravano incertezza nell'applicazione delle «estreme misure di coercizione e di repressione», erano considerati responsabili per «inadempienza agli ordini» e quindi puniti.

Nei primi giorni di guerra, furono emanati dei provvedimenti per inviare al fronte, a combattere, i militari condannati e quelli in attesa di processo. Infatti, con il Decreto

Luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 740, fu concessa l'amnistia per le condanne inferiori a trenta mesi ed i condannati furono inviati al fronte. Con il successivo Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915 n. 811 furono sospesi i procedimenti in modo da inviare al fronte gli imputati per reati punibili con pene inferiori a dieci anni .

Invece, la Circolare n. 141 del 24 giugno 1915 prevedeva la sospensione della pena per le condanne fino ad un anno di reclusione. La successiva Circolare n. 1230 del 17 agosto 1915 alzò il limite per la sospensione della pena alle condanne fino a tre anni.

Fu costituito il Reparto disciplina, avanzamento e giustizia, diretto dal generale Giuseppe Della Noce, il quale dispose, con la Circolare n. 422 del 9 luglio 1915, che i vari Tribunali militari (soprattutto quelli straordinari, istituiti nella zona di guerra) adottassero una azione volta alla «severa repressione e salutare esemplarità», in modo che la pena inflitta svolgesse una funzione «ammonitrice e intimidatrice», cioè avesse una funzione deterrente, per evitare il ripetersi dei reati.

Pertanto, i giudici dei Tribunali militari (molti dei quali erano semplici ufficiali in servizio permanente o di complemento) dovevano cercare di condannare gli imputati e di non infliggere condanne più miti di quelle richieste dall'avvocato fiscale (che rappresentava l'accusa). Dovevano inoltre, evitare «superflue discussioni» per giungere a sentenze rapide. In definitiva, i giudici militari dovevano adeguarsi alle direttive del Comando supremo.

Il provvedimento fu criticato dal colonnello dello Stato Maggiore Giulio Douhet, che scrisse nel suo *Diario critico di guerra* il 26 agosto 1915

> *«Il nostro soldato è intelligente e capisce anche quando lo si manda inutilmente al macello e, certo, molti furono mandati inutilmente al macello. Bisogna inspirare nel nostro soldato la fiducia che lo si risparmia,che non gli domanda se non il necessario,che non si sperpera per vana gloria, per errore, per mancanza di criterio […].La disciplina vera si ottiene colla convinzione, non col Codice penale. L'urlo non denota forza, al contrario, denota debolezza ed incapacità.»*[3]

Con la Circolare del 12 agosto 1915 si stabiliva la rimozione o la penalizzazione della carriera militare per i giudici che erano riluttanti ad applicare rigidamente il Codice penale militare. Pertanto, quasi tutti i giudici furono indotti a punire severamente gli imputati, accogliendo le richieste dell'Avvocato fiscale, tanto che oltre il 62% furono condannati.

LA «SALUTARE GIUSTIZIA MILITARE SOMMARIA»

Il 28 settembre 1915 Cadorna, emanò la Circolare n. 3525, avente ad oggetto *Disciplina di guerra*, che stabiliva le direttive per la repressione delle manifestazioni di «indisciplina individuale collettiva nei reparti al fronte», affermando: «A conferma ed esplicazione dei concetti espressi nella circolare n. 1 […] valga il contenuto della presente, che io voglio venga prontamente assimilato e tradotto in atto».

La Circolare, che divenne in pratica il regolamento della «salutare» giustizia militare sommaria, si articolava in sette Punti.

3 Douhet G., *Diario critico di guerra,* I vol., Paravia, Torino 1922, p. 129.

Punto I «La disciplina è la fiamma spirituale della vittoria; vincono le truppe più disciplinate non le meglio istruite; vince chi ha nel cuore ostinata la volontà di vincere ed incrollabile la fede nel successo.»
Punto III : «Deve ogni soldato essere certo di trovare,all'occorrenza, nel superiore il fratello o il padre, ma anche deve essere convinto che il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi […].
Punto IV «Nessuno deve ignorare che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vittoria o alla morte sulle linee avversarie; ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto - prima che si infami - dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell'ufficiale.»
Punto V : «Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà- inesorabile, esemplare,immediata- quella dei Tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei Corpi.»
Punto VI : «Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cadere vivo nelle mani del nemico,seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita.»
Punto VII: «Sia data della presente circolare la più larga diffusione e ne siano costantemente applicati i criteri direttivi [..].I Capi di tutti i gradi me ne risponderanno a me personalmente, in ogni circostanza.»

In pratica, la Circolare stabiliva che il soldato, che ad esempio tardava ad uscire dalla trincea per andare all'assalto, doveva essere ucciso dal suo comandante o dai carabinieri. Colui che riusciva a «sfuggire a questa salutare giustizia sommaria», incorreva nella giustizia «inesorabile, esemplare, immediata dei Tribunali militari*».* Addirittura, colui che si arrendeva al nemico, era condannato a morte in contumacia e la condanna era eseguita dopo la fine della guerra!

Inoltre, la Circolare stabiliva anche le direttive per l'azione dei Tribunali militari.

La Circolare fu criticata duramente dal colonnello Giulio Douhet, che scrisse nel suo *Diario critico di guerra*, il 9 ottobre 1915*:*

«In una recente circolare il Comando supremo dice che non vincono gli eserciti più istruiti, ma i meglio disciplinati; l'affermazione è vera fino ad un certo punto: gli eserciti meglio disciplinati muoiono meno degli altri, ma la disciplina non basta per vincere, specie al giorno d'oggi; occorre l'istruzione la preparazione.»[4]

Il generale Cadorna, come aveva affermato chiaramente nell'ultima parte della Circolare n. 3525 del 28 settembre 1915**,** fu estremamente severo verso gli ufficiali che non seguivano le sue direttive. Al riguardo, nella relazione finale redatta dalla Commissione di inchiesta su Caporetto è stata riportata una nota di Cadorna, inviata il 6 maggio 19116 ai comandanti di armata e della zona Carnia*,* che doveva essere inoltrata ai comandanti di reggimento in modo che tutti i reparti ne conoscessero il contenuto, nella quale il Comandante Supremo esonerava dal comando del XLII reggimento di fanteria,

4 Douhet G., *Diario critico di guerra,* I vol., Paravia, Torino 1922, p. 297.

della brigata Modena, in servizio nel settore di monte Sleme nell'alto Isonzo, il colonnello Emanuele Malliani, punito inoltre con novanta giorni di 'arresto in fortezza', perché

> *«mancava al più alto dei suoi doveri, quello di tenere salda la disciplina nel proprio reparto; non esercitava su di esso la vigilanza oculata e la ferma opera educatrice, tanto necessarie; con un contegno debole ed eccessivamente tollerante permetteva che, nei propri dipendenti, si affievolisse il sentimento del dovere,al punto da dare luogo a gravi manifestazioni di indisciplina di fronte al nemico.»*

Il primo encomio solenne, dopo un anno di guerra, fu concesso da Cadorna proprio in seguito all'adozione di un provvedimento di giustizia sommaria. Infatti, nell'ordine del giorno all'esercito del 22 giugno 1916, diretto a tutte le truppe, concesse l'encomio solenne al colonnello Attilio Thermes, comandante del CXLI reggimento di fanteria, della brigata Catanzaro, che il 27 maggio, sul monte Mosciagh, aveva fatto fucilare, senza processo, undici soldati, con l'accusa di "sbandamento in faccia al nemico", durante l'offensiva austriaca nota come Strafexpedition (spedizione punitiva), e lo additò come esempio agli ufficiali per il «sacrosanto provvedimento disciplinare da lui preso.»

Il provvedimento preso dal Comandante Supremo fu invece criticato dal colonnello Giulio Douhet, che scrisse nel suo *Diario critico di guerra***:**

> *«Tale encomio solenne, tributato con forma così solenne, è il primo che il generale Cadorna ha creduto di elargire in un anno di guerra. Ora è possibile che, in un anno di guerra, e di guerra così sanguinosa, nessuna azione di più puro valore morale si sia verificata? E' possibile che, in un anno di guerra, nessun atto abbia meritato di essere additato come esempio all'esercito, e si sia dovuto proprio aspettare una circostanza estremamente dolorosa nelle sue cause e nei suoi effetti? Questo ordine del giorno all'esercito è, per me, un magnifico documento della psicologia del generale Cadorna.»*[5]

Intanto, il 15 ottobre 1915, Cadorna aveva proposto al capo del governo Salandra di introdurre alcune modifiche nel Codice penale militare, prevedendo, in particolare, la irrevocabilità delle condanne pronunciate in contumacia (senza la presenza dell'imputato) e la esclusione del ricorso alla domanda di grazia al Re. Però la proposta non fu accolta per l'opposizione del Ministro di Grazia e Giustizia V. E. Orlando che la ritenne «in contrasto con la più elementare giustizia.»

Il 29 ottobre 1915 Cadorna inviò il seguente telegramma ai Comandi delle quattro armate e della Zona Carnia per invitarli a reprimere «con immediatezza esemplare» il comportamento di chiunque sia riluttante o esitante nel compiere il proprio dovere, dando loro il suo pieno appoggio:

> *«Mentre la gran massa dell'Esercito si addimostra disciplinata e possente strumento di guerra nelle mani dei Capi, in qualche riparto si sono verificate casi di riluttanza e di esitazione nel compiere il proprio dovere, fino in faccia al nemico. Affinché onta vergognosa di tanta abbiezione non abbia ad appannare il fulgore dell'Esercito Italiano, e non venga a propagarsi in malo esempio, ordino di usare senza restrizione e con immediatezza esemplare provvedimenti più gravi fino a quelli estremi, contro chiunque, e*

5 Douhet G., *Diario critico di guerra,* II vol., Paravia, Torino 1922, p 273

più di tutto contro chi tolleri ed anche (contro) interi riparti. Il Comando Supremo darà intero il suo appoggio agli Ufficiali di ogni grado che daranno in tali casi prova di fermezza e di salutare rigore et sanzionerà senza esitazione provvedimenti imposti dalle circostanze»

«L'IMMEDIATEZZA FULMINEA DEL CASTIGO»

Nella Circolare del 24 novembre 1915, il generale Della Noce lamentava che i giudici non erano abbastanza rigidi nell'applicazione dell'art. 137 del Codice penale militare che prevedeva la fucilazione per il soldato che abbandonava il proprio posto «in presenza o in faccia al nemico.»

Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915 n. 1513 dispose, «per l'aumentata mole di lavoro dei Tribunali militari», di «adibire provvisoriamente» presso di essi «personale tratto dalla magistratura ordinaria» ed anche avvocati. Però, dato che questi giudici applicavano alle norme del Codice penale militare i principi dell'Ordinamento penale ordinario, il generale Della Noce emanò la circolare n. 10261 del 22 marzo 1916 che stabiliva:

«Nei Tribunali militari di guerra da qualche tempo si va manifestando una mitezza che ha come conseguenza un aumento di criminalità. Siccome la responsabilità di ciò non ricade sul pubblico ministero, il quale generalmente richiede una rigorosa applicazione del Codice, ma sul collegio giudicante, che non possiede il sentimento della disciplina in modo sufficientemente elevato, l'inconveniente deve essere eliminato mediante una accurata scelta dei giudici, escludendo quelli che non danno affidamento di comprendere lo spirito della Legge e le esigenze disciplinari del momento.»

Pertanto, i giudici dovevano mettere da parte la loro autonomia di giudizio, evitando di essere «eccessivamente indulgenti.»

Il Comando supremo sanzionò anche alcuni comandanti ed avvocati fiscali che si erano dimostrati poco energici nelle loro funzioni. In particolare, tra il 27 ed il 30 luglio 1915 in alcuni reparti della XII divisione si verificarono dei fatti di indisciplina. Infatti, il 27 luglio alcuni soldati di tre battaglioni del XII reggimento di fanteria, della brigata Casale, e del XXVIII reggimento di fanteria, della brigata Pavia, avevano chiesto, con grida e proteste varie, di avere il 'cambio' al fronte, dove combattevano da due mesi e mezzo. Per i disordini, fu arrestato un soldato.

Il generale Carlo Ruelle, comandante del VI corpo d'armata, si recò sul posto, insieme con l'Avvocato fiscale, che però si oppose alla fucilazione del soldato arrestato perché ritenne che non ci fossero i presupposti giuridici.

Nella notte, un incidente analogo avvenne in un altro battaglione della brigata Casale che era in marcia verso il Podgora. L'ordine fu ristabilito «per l'energico intervento di alcuni ufficiali, che non esitarono ad impugnare le armi.»

La sera del 28 luglio un incidente analogo si verificò nella VII compagnia del XXVIII reggimento di fanteria ed alcuni militari furono deferiti al Tribunale militare di guerra.

La sera del 30 luglio fatti simili si verificarono nel I battaglione del XXVIII reggimento; anche in questo caso, l'ordine fu ristabilito «per l'energico intervento di alcuni ufficiali.»

Il 4 agosto, il generale Ruelle inviò una lettera al comando della II armata, riassumendo i fatti e lamentando il comportamento degli ufficiali superiori e propose di istituire Tribunali militari straordinari in ogni reggimento, cosa che invece l'avvocato fiscale non aveva fatto.

Il 5 agosto, il generale Della Noce, in una lettera inviata a Cadorna, criticò l'operato «poco energico» dell'avvocato fiscale, che non aveva convocato il Tribunale militare straordinario per punire severamente gli autori dei fatti, integranti, a suo giudizio, il reato di ammutinamento.

Il 6 agosto Cadorna inviò una nota al comandante della II armata, nella quale affermava lamentando la debolezza nella repressione dei fatti segnalati sia del generale Ruelle che dell'avvocato fiscale :

> *«Ove accada che gravi manifestazioni contro la disciplina non siano represse con maggiore rigore, io adotterò severi provvedimenti contro chiunque abbia dimostrato debolezza.»*

Il 20 agosto, Cadorna inviò una nota ai comandanti di armata e di corpo di armata, nella quale, dopo aver riassunto i fatti accaduti nella XII divisione, riferì che aveva rimosso dal comando il generale Ruelle, che aveva punito il comandante della XII divisione ed aveva allontanato l'avvocato fiscale, che si era dimostrato «irresoluto e fiacco.» Ribadì il dovere di applicare «l'immediatezza fulminea del castigo» e di essere informato immediatamente di ogni grave fatto di indisciplina.

Il primo giugno 1916 fu emanata la Circolare che stabiliva i comportamenti che integravano le fattispecie dei vari reati, in particolare:

- la manifestazione sediziosa (art. 72 CPM), che comprometteva il buon esito di una operazione militare;
- l'ammutinamento e la rivolta (artt. 114 e 116 CPM), che scattavano non solo in caso di «rifiuto collettivo di obbedienza», cioè ad eseguire gli ordini impartiti da un superiore, ma anche in caso di «ostinazione nel porgere rappresentanze o lagnanze»;
- l'insubordinazione (artt. 122 CPM), che consisteva anche in «manifestazioni che possono avere il fine di oltraggiare i superiori»;
- la subornazione (art. 163 CPM), integrata da comportamenti che «ingenerino spesso nei compagni d'arme istigazione contro la disciplina, incitamento alla disobbedienza, alla rivolta»;
- l'ingiuria (art. 178 CPM), integrata da «espressioni oltraggiose, parole di disprezzo o invettive, profferite in pubblico […] come ad esempio 'Abbasso la guerra' o altre del genere.»

LA GIUSTIZIA SOMMARIA DEI *TRIBUNALI MILITARI STRAORDINARI*

I Tribunali militari straordinari erano costituiti subito dopo il compimento del reato. Erano certamente i più indicati per infliggere la condanna a morte, come si evince dall'art. 559 del CPM, secondo il quale il Tribunale straordinario poteva essere convocato in tempo

di guerra solo in «casi eccezionali», dal comandante di una grande unità, allorché «ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia […] purché il titolo di reato comporti la pena di morte e l'imputato sia colto in flagranza o arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio». Inoltre, secondo l'art. 560 del CPM spetta all'autorità che convoca il Tribunale «scegliere fra gli uffiziali chi dovrà adempiere le funzioni di istruttore e di pubblico ministero.»

Con il Regolamento del servizio in guerra, emanato il primo giugno 1916, questi Tribunali potevano essere convocati anche dai comandanti di reggimento.

I Tribunali straordinari erano composti, secondo l'art. 560 del CPM, da un presidente e da cinque membri, scelti, come il difensore, tra gli ufficiali del reparto e non era necessario che avessero una preparazione giuridica. Non poteva farne parte l'ufficiale che lo aveva convocato e quello che era vittima del reato e quello che aveva fatto il rapporto.

Il Tribunale non si poteva costituire, secondo l'art. 563 del CPM, nel luogo in cui esisteva un Tribunale militare di truppa.

Il presidente doveva essere l'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convocava il Tribunale.

Il difensore era in genere nominato appena prima del procedimento e quindi non aveva il tempo di studiare il 'caso'.

Il processo era molto rapido e durava anche meno di un'ora, dall'acquisizione delle prove, portate in giudizio dall'avvocato fiscale, alla discussione nel dibattimento, alla camera di consiglio.

In base all'art. 568 del CPM, solo i giudici e l'avvocato fiscale potevano rivolgere domande ai testimoni, non il difensore, che spesso era scelto dal comandante del reparto ed assegnato d'ufficio all'imputato.

Naturalmente, era prevista dal CPM la redazione di un verbale del processo, ma spesso non era compilato, per cui manca ogni documento scritto sul processo.

« LA REPRESSIONE ADEGUATA È IL MEZZO MIGLIORE DI PREVENZIONE DEI REATI»

Secondo l'art. 570 del CPM il collegio giudicante poteva non riportare nel dispositivo della sentenza le motivazioni della condanna o dell'assoluzione. Dato che questo fatto poteva favorire l'assoluzione degli imputati, il Comando supremo emanò la Circolare n. 10261 del 22 marzo 1916 con la quale si criticava l'operato dei Tribunali straordinari, affermando:

> *«S. E. il Capo di S. M. dell'esercito ha rilevato che le sentenze dei Tribunali straordinari sono nella maggior parte dei casi improntati ad una mitezza che è assolutamente in contrasto col criterio disciplinare e giuridico che ha ispirato l'art. 559 del CPM. Ciò in conseguenza della facilità colla quale i giudici, approfittando della facoltà concessa dall'art. 570 di non motivare la sentenza, eludono al responsabilità di infliggere la pena di morte, accordando agli imputati attenuanti generiche […]. Si rende necessario che i comandanti che ordinano la riunione di Tribunali straordinari facciano ben*

comprendere ai giudici le gravi conseguenze che possono derivare da una soverchia mitezza, osservando loro che la repressione adeguata è il mezzo migliore di prevenzione dei reati.»

Questa circolare è pertanto un chiaro esempio della intrusione dei vertici militari nell'operato dei Tribunali straordinari. Al riguardo, ricordiamo la lettera che il 19 luglio 1916 il generale Luca Montuori, comandante del X corpo d'armata, scrisse al generale Giuseppe Paolini, comandante della IV divisione, chiedendogli di comunicare il suo «severo biasimo» ai giudici del Tribunale straordinario, convocato il 17 luglio a Campomulo (zona dell'Ortigara) per giudicare un soldato del CXXXIII reggimento di fanteria della brigata Benevento, accusato di tradimento e che era stato assolto, perché avevano ispirato «la loro coscienza a sentimenti di indulgenza […] deleteri per la disciplina.»

Lo stesso giorno, il generale Montuori inviò una lettera simile al comandante delle truppe degli altipiani, lamentando che, con la sentenza di assoluzione, «è venuta a frustarsi l'energica azione repressiva, che era indispensabilmente richiesta dalla grave crisi che il 133° Fanteria stava attraversando» , dato che si erano verificati vari casi di diserzione.

Lo stesso giorno 19 luglio, il generale Paolini comunicò ai sei giudici la lettera di biasimo del generale Montuori, associandosi allo stesso, dato che «prima della riunione del Tribunale» aveva preso la «grave responsabilità di accennare ai singoli giudici il caso di inesorabile condanna ad esempio e norma per l'avvenire.»

Il 20 luglio, il colonnello Ugo Franco, comandante della brigata Bari e presidente del Tribunale straordinario, inviò al comandante delle truppe degli altipiani un reclamo, da inoltrare ai comandi superiori, nel quale affermava che l'istruttoria si era rivelata «insussistente» durate il dibattimento, per cui il collegio giudicante aveva giustamente assolto l'imputato. Chiedeva quindi il ritiro del «biasimo», che lo colpiva «come uomo e come ufficiale», con trentatré anni di servizio e quindici mesi in prima linea. L'avvocato militare presso il XIV corpo d'armata espresse il parere favorevole alla revoca del biasimo, ma il 26 luglio il generale Pecori Giraldi inviò a tutti i comandi dipendenti una nota in cui ribadiva il biasimo verso i giudici, i quali, «anche sedendo in Tribunale» erano sempre dei soldati e pertanto «debbono avere per scopo precipuo il mantenimento inflessibile della disciplina, unica base di una compagine militare salda e forte.»

In una nota, inviata il 17 agosto 1917 al Comando supremo, il generale Guglielmo Pecori Giraldi, comandante della I armata, si dichiarò «profondamente insoddisfatto» dell'operato del comandante del XLII reggimento di fanteria, della brigata Modena, il quale, in seguito a dei disordini verificatisi la sera del 22 luglio a Goglione di Sotto (Brescia), aveva deferito i soldati presunti colpevoli al Tribunale militare di guerra invece di istituire un Tribunale militare straordinario, con la giustificazione che la brigata era 'in movimento'. I

l generale Pecori Giraldi aveva ritenuto ingiustificato tale comportamento per il fatto che a suo giudizio c'era la «manifesta necessità di giudicare sommariamente con un Tribunale straordinario.»

LA REPRESSIONE DELLE PROTESTE DURANTE I TRASFERIMENTI

Molti militari furono puniti per aver compiuto proteste durante i viaggi di trasferimento in treno, insultando gli ufficiali, il personale delle ferrovie, danneggiando le carrozze ferroviarie ed anche sparando colpi d'arma da fuoco.

Il problema aveva assunto dimensioni così preoccupanti che fu oggetto di varie circolari. In particolare, ricordiamo la Circolare riservata n. 7920, senza data, ma presumibilmente del marzo 1917, avente ad oggetto *Disciplina delle truppe in viaggio per ferrovia*, che disponeva:

> *«Io non intendo tollerare il benché minimo abuso. La gravità delle possibili conseguenze […] bastano a giustificare sempre ogni misura di pronta repressione; quanto più radicale ed immediato sarà il rimedio, tanto più salutare sarà l'esempio e più benefici ne saranno gli effetti. Si schiaccino (il verbo è stato corretto con "proceda" N.d.A.) senza falsa pietà contro i riottosi, si prendano misure di estremo rigore contro gli ufficiali inetti,fiacchi o tolleranti e si ricorra a quasi mezzo pur di eliminare gli elementi facinorosi dalle truppe.»*

La dura prescrizione di Cadorna fu subita dai complementi del LXVI reggimento di fanteria, che il 16 maggio 1917 spararono colpi di fucile e gridarono slogan contro la guerra mentre viaggiavano sul treno diretto a Cormons. Furono arrestati diciotto militari, processati il giorno seguente dal Tribunale militare straordinario, convocato dal comandante del XXIV corpo d'armata a Pradamano.

In una lettera, inviata il 17 maggio 1917 al generale Della Noce dal colonnello Roberto Bencivenga, della segreteria di Cadorna, si legge:

> *«S. E. il capo di Stato maggiore, intende che la procedura sia sommaria e che nella giornata d'oggi il processo sia definito e si conchiuda con la fucilazione dei colpevoli».*

In questo modo, Cadorna esercitò una pesante ed indebita intromissione sull'operato del Tribunale militare straordinario che decise tre condanne a morte, due condanne a dieci anni ed una a tre anni.

Nel gennaio 1918 si decise di custodire in un luogo specifico del treno le armi dei soldati.

IL REATO COMMESSO «IN FACCIA AL NEMICO»

La commissione di un reato militare in prima linea comportava una aggravante che rendeva il fatto passibile della pena di morte.

Ci fu però una querelle sulla interpretazione del concetto, enunciato nel CPM, di reato compiuto «in faccia al nemico» e «in presenza del nemico*»,* che comportava una notevole discrezionalità di interpretazione*.*

Nel primo caso, in genere si intendeva il combattimento in prima linea, al fronte, mentre la seconda fattispecie era integrata quando le truppe non erano impegnate in combattimento.

Successivamente, però, furono considerati «in faccia al nemico» tutti i reparti di una grande unità che aveva alcuni reparti impegnati in prima linea. Pertanto, anche i soldati di un reparto che si trovava a riposo nelle retrovie erano parificati ai soldati di una altro reparto della stessa brigata che si trovava 'in prima linea', e quindi assoggettabili, in caso di reato, alla pena di morte. Lo stesso era per i soldati che prestavano servizio nei reparti di sanità o nei servizi logistici (salmerie...) o erano ricoverati in un ospedale militare.

LA 'FUGA DALLA GUERRA'

Questo sistema di rigido e eccessivo sanzionamento di ogni forma di indisciplina divenne sempre più rigoroso con l'evoluzione negativa delle vicende belliche, dall'estate 1916, per impedire che i soldati compissero dei reati al solo scopo di essere condannati e reclusi, in modo da evitare, così, i rischi della guerra in prima linea. Era la cosiddetta 'fuga dalla guerra'.

Pertanto, la Circolare 17 Luglio 1916 aumentò la sospensione dell'esecuzione della pena alle condanne fino a sette anni di reclusione (mentre in precedenza, in base alla Circolare del 17 agosto 1915, la sospensione era applicata alle pene fino a tre anni) in modo che i condannati fossero rimandati a combattere, al fronte. Le condanne così sospese furono circa 40.000.

Naturalmente, alla fine del guerra, il condannato, se sopravvissuto, doveva espiare la pena.

LA REPRESSIONE DELLE 'COSPIRAZIONI PACIFISTE'

Molti militari furono processati per presunte 'cospirazioni pacifiste' ed antimilitariste**,** organizzate dai socialisti e dagli anarchici, in quanto sia Cadorna che gli altri comandanti erano convinti che molti soldati fomentassero nella truppa il pacifismo ed il disfattismo.

Invece, il malcontento dei soldati era prodotto dalle assurde strategie dei comandanti che consideravano i propri uomini 'carne da cannone' e li mandavano a morire in inutili assalti.

Al riguardo, il colonnello Douhet, annotò il 25 febbraio 1916 nel suo *Diario critico di guerra*:

> *«Io non so quale influenza abbia potuto avere sullo spirito delle truppe la propaganda sovversiva, ma ho la sicurezza che tale influenza, quale possa essere stata, fu trascurabile di fronte a quella esercitata dai metodi di guerra del Generale Cadorna».*[6]

6 Douhet G., *Diario critico di guerra,* II vol., Paravia, Torino 1922, p 133

Cadorna infatti sacrificava migliaia di uomini, secondo la logica del 'logoramento delle risorse dell'avversario', nel tentativo di provocare il cedimento del nemico.

Al riguardo, il colonnello Angelo Gatti, storico del Comando supremo, riferì nel suo libro *Caporetto. Diario di guerra (maggio-dicembre 1917)* alcuni combattimenti nei quali le truppe erano state massacrate. In particolare, riferì che il colonnello Gianni Battista De Negri, comandante della brigata Mantova, gli aveva detto, nel giugno 1917:

> *«Ora le truppe vanno avanti soltanto perché c'è la fucilazione. Anche i vecchi ufficiali non ne possono più […]. La mia brigata aveva 800 uomini che da 17 mesi non avevano avuto licenza: si prometteva loro, poi si toglieva. Il 28 o 29 maggio 1917 era andata a riposo; dopo 3 giorni dovette ritornare in fretta al combattimento. La gente era stanchissima. Così di spiegano le defezioni ed i passaggi al nemico. Bisogna che ai soldati si dia del riposo; ma riposo organico, che li rifaccia.»*[7]

Il colonnello Gatti riferisce nel suo *Diario* anche le riflessioni del tenente colonnello Orta, comandante di battaglione della brigata Puglie, che definì «macellaio» il generale Adolfo Tettoni, comandante del VII corpo d'armata.

Il 4 gennaio 1917, il generale Carlo Porro, Sotto Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e quidni Vice di Cadorna, emanò la Circolare riservatissima n. 3 avente ad oggetto la «Propaganda contro la guerra», nella quale disponeva di:

> *«Soffocare con tutti i mezzi i mali germi dovunque esistano; schiacciare senza pietà propagandisti ed affiliati; colpire esemplarmente coloro che risultassero colpevoli di poca previdenza o che non si adoperassero, ai primi sintomi, ad una pronta opera di indagine e di repressione.»*

Al riguardo, ricordiamo il cosiddetto processo di Pradamano (Udine), iniziato il 23 luglio 1917 davanti al Tribunale militare di guerra del XXIV corpo d'armata, costituito in Tribunale straordinario, riunito nella Villa Giacomelli, contro trentacinque imputati (non tutti militari), ridotti poi a diciannove in quanto gli altri furono rinviati a processo davanti al Tribunale militare ordinario, i quali erano accusati di aver tentato di organizzare nella truppa il disfattismo pacifista ed antimilitarista.

Il processo era stato voluto da Cadorna per colpire il Partito socialista, attraverso l'applicazione di alcune condanne a morte.

Il Partito socialista organizzò un collegio di difesa, formato da apprezzati professionisti. Inoltre, la rilevanza politica che il Comando supremo aveva dato al processo, impedì che fosse celebrato in tempi celeri, come si voleva.

Ci furono molte pressioni politiche e militari sul collegio giudicante, che invece operò serenamente, con indipendenza di giudizio, comminando, il 2 agosto 1917, condanne miti, rispetto alle pene richieste dall'avvocato fiscale: tre condanne a morte, quattro ergastoli ed altre a durissime pene detentive. Infatti, ci furono una condanna a quindici anni, una a dodici anni e dodici a pene variabili tra i quattro mesi ed i dieci anni. Ci furono anche cinque assoluzioni.

7 Gatti A., *Caporetto. Diario di guerra (maggio-dicembre 1917),* a cura di Alberto Monticone, Il Mulino, Bologna 1997, p. 83.

In seguito, quasi tutti i condannati beneficiarono dell'amnistia emanata dal governo Nitti il 2 settembre 1919 ed uscirono dal carcere militare.

I PROCEDIMENTI MILITARI

Molti coscritti non si presentarono alla visita di leva per l'arruolamento e molti arruolati non si presentarono ai reparti di destinazione perché non sentivano il conflitto come una guerra necessaria per il Paese, al pari delle guerre di indipendenza, combattute nella metà dell'Ottocento per l'unificazione dell'Italia.

Altri consideravano la guerra una inutile carneficina, alla quale volevano sottrarsi.

Del resto, lo stesso pontefice Benedetto XV prese posizione più volte contro la guerra, considerata «suicidio dell'Europa civile» e perfino una «inutile strage» nella lettera *Ai Capi dei popoli belligeranti* del primo agosto 1917.

Inoltre, molti altri soldati si ribellarono al fronte, rifiutando di uscire dalle trincee per assaltare le linee nemiche sotto il fuoco incrociato delle mitragliatrici nemiche che li falciavano inesorabilmente.

Pertanto, nel corso della Grande Guerra, davanti agli oltre cento Tribunali militari di guerra (in gran parte straordinari, istituti nella "zona di guerra" presso le grandi unità combattenti: armate, corpi d'armata, divisioni) furono istruiti circa 870.000 procedimenti, 470.000 dei quali per renitenza, cioè per la mancata presentazione alla visita di leva presso i distretti militari per l'arruolamento, e per la mancanza alla chiamata alle armi*,* cioè per la mancata presentazione ai reparti di destinazione, per essere avviati a combattere al fronte.

Di questi procedimenti penali*,* circa 370.000 riguardavano cittadini emigrati all'estero che non erano ritornati in Italia per andare a combattere.

Gli altri 400.000 procedimenti riguardavano vari reati compiuti dai soldati al fronte: dalla procurata infermità [8] (allo scopo di essere inviati negli ospedali militari in convalescenza per un certo periodo e magari essere esonerati dal servizio militare per la grave infermità riportata) alla diserzione [9] (allontanamento illecito dal proprio reparto per cinque giorni, ridotti a solo ventiquattro ore con il bando del 14 agosto 1917), dalla disobbedienza (mancata esecuzione degli ordini impartiti dai superiori, soprattutto durante i combattimenti) all'ammutinamento («quando 4 o più militari si rifiutano di eseguire un ordine o si ostinano a fare una domanda o a porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto». In questo caso, se il fatto avveniva in tempo di guerra, al fronte o durante il trasferimento in prima linea, il reato era passibile della pena di morte. In genere, si procedeva, dopo un giudizio sommario, alla decimazione con la fucilazione di un soldato ogni dieci del reparto, scelto sulla base della conta dei soldati schierati o mediante sorteggio dei nomi tra i componenti il reparto.

8 I medici militari, spesso incapaci, denunciavano con estrema facilità per simulazione e per autolesionismo i militari feriti, che 'marcavano visita', con lo scopo di evitare di rimanere in prima linea. Il 31 agosto 1917 fu emanata una circolare che istituiva presso ogni corpo d'armata specifici ospedali nei quali inviare i militari autolesionisti.

9 In alcune Regioni, in particolare in Sicilia, le dimensioni della diserzione assunsero livelli molto elevati, tanto che una circolare del 4 giugno 1917 sospese le licenze ai militari siciliani, confermata da un'altra circolare del 7 giugno. Però, il 25 giugno, la restrizione alle licenze per i militari siciliani fu revocata.

LE MODALITÀ DELLA DIFESA

Il giudizio era spesso predeterminato ed erano inesistenti le garanzie per l'imputato, il quale, però, secondo l'art. 566 del CPM, poteva ricusare uno dei cinque giudici, ma non il presidente, senza fornire spiegazioni.

Gli imputati godevano in teoria di alcuni diritti fondamentali, come quello di poter scegliere , in base all'art. 310 del CPM, un avvocato di fiducia, che doveva essere un ufficiale subalterno (a quelli che costituivano il collegio giudicante) e doveva prestare servizio nel luogo o nel reparto dove aveva sede il Tribunale (art. 544 CPM).

Il difensore poteva anche essere un avvocato di fiducia scelto privatamente, ma solo gli ufficiali potevano permettersi di pagare un professionista. In genere il difensore era un ufficiale di complemento, giovane, quasi sempre un neo laureato o uno studente di giurisprudenza.

Molti avvocati svolsero la difesa in modo egregio, riuscendo a salvare la vita dei loro assistiti, però, molto spesso, si limitavano a appellarsi alla 'clemenza della Corte', anche perché in genere non avevano il tempo di esaminare le carte processuali, specie nei processi davanti ai Tribunali straordinari.

Se l'imputato non sceglieva l'avvocato di fiducia, il comandante sceglieva un difensore di ufficio a lui gradito (art. 432 CPM).

La difesa dell'imputato contumace era molto limitata. In particolare, in base all'art. 510 del CPM, l'imputato contumace non poteva avere un difensore. Inoltre, in base all'art 514 del CPM, solo l'avvocato fiscale (che sosteneva l'accusa nel processo) poteva presentare il ricorso di nullità contro le sentenze pronunciate in contumacia.

I PROCESSI CELEBRATI E LE CONDANNE INFLITTE

I procedimenti per reati militari, celebrati durante il conflitto negli oltre cento Tribunali militari, soprattutto straordinari, istituiti in Italia e nelle Colonie, furono circa 350.000,[10] dei quali circa 289.000 a carico di militari, 61.927 a carico di civili [11] e 1.119 a carico di prigionieri di guerra.

Riguardo ai circa 289.000 militari incriminati, ne furono effettivamente processati 262.481[12] in quanto 26.862, che erano stati accusati di diserzione dopo la disfatta di Caporetto della fine di ottobre 1917, furono esonerati dalla pena, in base al regio decreto 10 dicembre 1917, dato che si erano ripresentati ai loro reparti entro il 29 novembre 1917.

10 Pertanto, circa 50.000 procedimenti si dovevano ancora svolgere alla fine della guerra. Quelli epr reati minori non si svolsero per effetto dell'amnistia del settembre 1919.

11 Gli imputati civili erano in gran parte lavoratori militarizzati con la cosiddetta 'mobilitazione industriale', che lavoravano nelle fabbriche impegnate nella produzione bellica, ed anche cittadini residenti nelle Provincie vicino al fronte e dichiarate zona di guerra. I lavoratori militarizzati furono condannati nel 62 % dei casi.

12 Tra i 262.481 militari processati, 177.648 furono processati dai Tribunali di guerra (66% condannati) e 84.833 dai Tribunali territoriali (62% condannati). In particolare, 162.563 furono processati per diserzione (79% condannati), 24.601 per indisciplina, 15.636 per mutilazione volontaria, 16.522 per cupidigia e furto, 5.325 per resa al nemico o sbandamento, 3.510 per violenza, 532 per reati sessuali (271 condannati, il 51%).

I militari condannati furono circa 170.000 (il 62% dei processati, con punte anche dell'80% in alcuni Tribunali straordinari), dei quali, 4.028 furono condannati a morte (2.967 in contumacia ed 1.061 in contraddittorio) e 15.345 all'ergastolo (15.096 per diserzione*).*

Circa 40.000 militari condannati a pene inferiori a sette anni ebbero la sospensione della pena in base alla circolare n. 19023 del 17 luglio 1916 e furono inviati a combattere per evitare la 'fuga dal fronte*'*, dato che molti commettevano reati per farsi condannare ed andare così in carcere, allo scopo di evitare di combattere.

Nei Tribunali straordinari, istituiti in caso di urgenza e per reati gravi, commessi soprattutto al fronte, le garanzie per gli imputati erano inesistenti. Le istruttorie e le udienze erano molto rapide. I militari semplici erano giudicati molto severamente. Invece, per gli ufficiali le pene inflitte erano più lievi perché venivano riconosciute, più facilmente, le circostanze attenuanti. Infatti, su 2.658 ufficiali processati*,* (di cui il 50% erano sottotenenti o aspiranti ufficiali) i condannati furono solo il 35 % e quindi gli assolti il 65%, in proporzione opposta a quella dei militari di truppa.

In alcuni casi, i giudici concessero le circostanze attenuanti generiche anche ai soldati semplici, che si erano allontanati dai reparti «dopo aver combattuto lungamente» o che avevano ricevuto, per il valore dimostrato nei combattimenti, una decorazione o un encomio, per cui furono condannati all'ergastolo, invece che alla pena di morte.

LE CONDANNE A MORTE

Come abbiamo detto, 4.028 processi (in gran parte per diserzione, nei reparti in prima linea o diretti al fronte) si conclusero con la condanna a morte [13], di cui 2.967 per renitenza e diserzione contro imputati contumaci, in quanto cittadini emigrati e non erano rimpatriati.

Delle altre 1061 sentenze di condanna a morte, contro imputati presenti al processo, cioè 'in contraddittorio', 729 furono eseguite (il 75%), secondo la Commissione di inchiesta su Caporetto e 750 secondo l'Ufficio Giustizia del Ministero della Guerra..

Questo numero però è ritenuto da vari studiosi inferiore alla realtà dato che è stato fornito nel 1919 ed ufficializzato in una pubblicazione del 1927 dell'Ufficio statistico del Ministero della Guerra. Si ritiene infatti che le condanne a morte eseguite siano state molte di più dato che nella letteratura memorialistica (diari di militari) ci sono molti riferimenti alle fucilazioni, in parte dovute a decimazioni.

Furono inoltrate 62.230 richieste di grazia al Re, delle quali 19.159 furono accolte (il 35%).

Il numero di condanne a morte inflitte ed eseguite è molto superiore a quelle di altri Paesi belligeranti occidentali.

I Tribunali militari francesi inflissero circa 600 condanne a morte (su un totale di circa 23.400 condanne), ma solo in parte furono eseguite. In molti altri casi, i condannati a morte furono avviati ai lavori forzati nelle Colonie. Peraltro, nell'esercito francese combatteva un numero di soldati molto superiore a quelli italiani (oltre otto milioni), di cui

13 La pena di morte era prevista nelle legislazioni penali militari di tutti i Paesi belligeranti e nei Codici penali ordinari di molti di questi Paesi, ma non in Italia, dove era stata abolita con il Codice penale voluto dal ministro della Giustizia Zanardelli nel 1889. Fu ripristinata nel 1930 dal regime fascista, con il Codice penale emanato dal Ministro della Giustizia, l'on. Rocco.

oltre 800.000 appartenevano alle truppe coloniali, provenienti dalle varie Colonie francesi (Algeria, Marocco, Tunisia, Senegal…).

I Tribunali militari inglesi, invece, inflissero circa 350 condanne a morte, solo in parte eseguite. Si deve ricordare che la metà dei soldati inglesi erano cittadini delle Colonie e dei Dominions soprattutto Canada, Australia ed India.

I Tribunali militari tedeschi inflissero circa 150 condanne a morte, delle quali solo quarantotto eseguite e quelli statunitensi comminarono solo alcune decine di condanne a morte, delle quali solo undici eseguite.

L'ESECUZIONE DELLE CONDANNE A MORTE

La condanna a morte era eseguita mediante la fucilazione al petto (mediante la fucilazione alla schiena per i reati infamanti), del condannato, che stava seduto su una sedia, con gli occhi bendati. Il condannato però poteva chiedere di rimanere in piedi e senza benda agli occhi. Era assistito da un ministro del culto di appartenenza (se era cattolico, c'era un sacerdote).

L'esecuzione avveniva subito dopo l'emissione della sentenza di condanna a morte, mediante un plotone di esecuzione, composto da un drappello di dodici soldati e un caporale, scelti tra i più anziani tra i componenti delle compagnie presenti nella sede del reparto al quale apparteneva il condannato.

Se il militare era condannato alla fucilazione alla schiena, veniva comminata, come pena accessoria la degradazione, alla quale si doveva procedere prima dell'esecuzione.

Pertanto, gli ufficiali, i sottoufficiali ed i graduati di truppa condannati a morte, prima di essere fucilati, erano degradati con disonore, strappandogli pubblicamente i gradi militari e le mostrine.

La degradazione comportava l'estromissione dalla Forze Armate, la perdita delle decorazioni ricevute e della pensione per il servizio prestato prima della condanna.

L'esecuzione avveniva spesso davanti ad una rappresentanza dei reparti presenti, allo scopo di dare l'esempio, come monito.

L'ufficiale più elevato in grado faceva schierare le truppe, ordinando di presentare le armi.

Pertanto, tutti i condannati, anche quelli degradati, ricevevano dal plotone di esecuzione l'onore delle armi, (il 'presentatarm') che era il massimo riconoscimento che il militare può ricevere da altri militari. L' onore delle armi però non era tributato al condannato, ma era il riconoscimento del valore del sacrificio della vita, offerta per la patria.

Poi l'ufficiale leggeva la sentenza di condanna a morte. Quindi, ordinava al plotone di esecuzione: «Plotone, attenti!» ed in sequenza «Caricare! Puntare! Fuoco*!*»

Dopo la scarica di fucileria, l'ufficiale si avvicinava al condannato e se era ancora vivo, gli sparava a bruciapelo con la pistola il colpo di grazia alla nuca.

I nomi dei condannati a morte e fucilati non erano inseriti nell'elenco dei caduti del proprio reggimento e quindi, neppure, nell'Albo d'oro dei caduti della Prima guerra mondiale, tenuto dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti (Onorcaduti) del Ministero della Guerra (ora Ministero della Difesa). Sono stati di fatto dimenticati.

Dopo la fucilazione, il presidente del Tribunale militare, che aveva comminato la condanna a morte, firmava un telegramma cifrato, dal seguente contenuto stringato ed uguale in tutti i casi : «Onoromi comunicare che 00000 (era il numero della sentenza di condanna – N.d.A.) è stata eseguita», che era inviato al comando dell'unità superiore; poi, da questa, seguendo la scala gerarchica, la notizia arrivava all'Ufficio giustizia del Comando supremo.

LE ESECUZIONI SOMMARIE

Durante la Grande Guerra, oltre ai 729 (o 750) condannati a morte e fucilati al termine di un regolare processo militare, vi furono almeno altri 350 soldati (ma alcuni storici parlano di un numero molto superiore) eliminati in seguito ad esecuzioni sommarie, effettuate spesso da parte di un 'superiore in grado' (non solo l'ufficiale, ma anche il sottufficiale e perfino il graduato di truppa, cioè il caporale), a suo insindacabile giudizio, e quindi senza alcun processo, neppure sommario, e pertanto senza un avvocato difensore, senza sentire le discolpe dell'imputato e senza la redazione di un verbale, allo scopo di ristabilire la disciplina, in seguito ad atti di disobbedienza collettiva o di ribellione (come l'ammutinamento e la rivolta) compiuti al fronte.

Molti soldati (il cui numero non è stato mai accertato) sono stati giustiziati dai 'superiori in grado' in base all'art. 40 del Codice penale militare dell'esercito, secondo il quale

> *«Il graduato […] soggiacerà alle stesse dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purché abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.»*

In pratica, i graduati erano considerati corresponsabili nel reato commesso dai sottoposti e quindi passibili della stessa pena. Pertanto, ad es., avevano il dovere di uccidere personalmente, o di far uccidere, immediatamente, i soldati che avevano compiuto un reato punibile con la pena di morte, come la diserzione o la rivolta al fronte «in faccia al nemico», per non essere, a loro volta, incriminati e condannati a morte.

Il graduato era obbligato ad intervenire solo se il colpevole era colto 'in fragranza di reato' e perseverava nel compierlo, nonostante il suo intervento. Allora, doveva intervenire «con ogni mezzo possibile» per impedire il compimento e la prosecuzione del reato.

Inoltre, l'art.117 del CPM disponeva fino a tre anni di reclusione per il militare (qualunque esso fosse, anche un non graduato) che non usava «tutti i mezzi da lui dipendenti» per impedire una ammutinamento o una rivolta.

Al riguardo, riportiamo quanto avvenne il 13 aprile 1916, durante il trasferimento in prima linea del III battaglione del XLII reggimento di fanteria della brigata Modena. Molti soldati si rifiutarono di partire, gridando, ed alcuni cercarono di allontanarsi. Gli ufficiali faticarono molto a riunire il battaglione, che fu portato al fronte con molto ritardo e senza molti effettivi, che poi furono portati in prima linea dai carabinieri.

Furono incriminati centotré soldati per ammutinamento ed in base all'art. 117 del CPM, per non aver attuato subito la repressione del reato, anche il comandante del battaglione, il capitano Anziano, un tenente ed un sottotenente.

Il 23 aprile, nella sua relazione sull'accaduto, il generale Guglielmo Marghieri, comandante della VIII divisione, espresse un giudizio molto pesante nei confronti del capitano G. Maestrelli, comandante interinale del battaglione, perché «non aveva esplicitato azione di comando con energia», come richiedeva il caso, dato che, essendosi

> «trovato davanti a militari in vero e proprio stato di rivolta in guerra […] non doveva limitarsi a minacciare soltanto con la rivoltella i più riottosi, ma contro costoro scaricarla. Egli è pertanto colpevole del reato contemplato all'art. 117 del CPM.»

Il Tribunale però assolse tutti gli ufficiali e condannò a pene severissime molti soldati: quattro a 21 anni di reclusione; ottantuno a 20 anni; altri a pene minori. Solo 14 militari furono assolti.

Ricordiamo inoltre che l'art. 168 del CPM disponeva la pena da due a cinque anni di reclusione per chiunque usava le 'vie di fatto' nei confronti di un inferiore. Però era prevista la non punibilità se le 'vie di fatto' erano usate per impedire l'ammutinamento, il saccheggio, la devastazione o per ricondurre nelle fila del reparto i fuggiaschi o in caso di autodifesa o di difesa di un commilitone.

Le esecuzioni sommarie erano anche previste dal punto 7 delle *Norme per il combattimento,* emanate il primo settembre 1913, che stabilivano:

> *«Chi nel combattimento con parole o con grida o con atti pusillanimi o con rifiuto di obbedienza influisca dannosamente sull'animo dei compagni od egli inferiori, deve essere immediatamente passato per le armi da qualunque ufficiale si trovi presente.»*

Le esecuzioni sommarie erano anche previste dalla Circolare 28 settembre 1915 n. 3525, avente ad oggetto *Disciplina di guerra,* che stabiliva le direttive per la repressione delle manifestazioni di «indisciplina individuale e collettiva nei reparti al fronte», che al Punto III ed al Punto V disponeva:

> *« Punto III: Il Superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi […]*
>
> *Punto IV: Chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima dal quello dell'ufficiale.»*

Pertanto, in caso di sbandamento durante un attacco nemico, di ammutinamento e di rivolta, i soldati potevano essere uccisi dal 'superiore' o dai carabinieri appostati nelle trincee, proprio per spingerli ad uscire dalle stesse per andare all'assalto delle linee nemiche, e per impedire che vi ritornassero senza un ordine di ripiegamento.

Il 26 maggio 1916, subito dopo lo sbandamento delle nostre truppe conseguente alla offensiva austriaca, nota come Strafexpedition, Cadorna inviò una nota al generale Clemente Lequio, comandante delle truppe degli altipiani, nella quale, dopo aver accusato alcune unità del settore di Asiago di essersi ritirate senza combattere, invitò il generale Lequio a prendere «le più energiche e severe misure» scrivendo: «faccia fucilare, se

occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali a qualunque grado appartengano.... Si deve resistere o morire sul posto»

Lo stesso giorno (26 maggio 1916), Cadorna inviò un telegramma al generale Pecori Giraldi, comandante della I armata, comunicandogli di aver chiesto al generale Carlo Porro di mettere a sua disposizione un battaglione di soldati ed alcuni squadroni di carabinieri a cavallo. Esortò inoltre il generale Pecori Giraldi a

> *«dare disposizioni perché a tergo dei combattenti si usi massimo rigore contro eventuali fuggiaschi e che combattenti sappiano che se ripiegheranno da linee di difesa senza ordine dei loro capi saranno senza pietà prese sotto il fuoco di fucileria, mitragliatrici ed artiglieria di reparti appositamente incaricati.»*

Le esecuzioni sommarie erano così frequenti per reprimere attivi di insubordinazione collettiva, che un generale (rimasto anonimo) si vantò che, durante lo sbandamento conseguente alla Strafexpedition austriaca, di aver ucciso personalmente otto soldati che fuggivano.

Nello stesso periodo, il generale Andrea Graziani, comandante della XXXIII divisione, durante la decima battaglia dell'Isonzo, lasciò il comando dal 23 al 26 maggio 1917 e si dedicò, con le armi in pugno, a «dare la caccia a quelli che tornavano indietro, tanto che il generale Ciancio dové cercarlo per 4 ore inutilmente», come scrisse il colonnello Gatti nel suo *Diario*[14].

Sempre durante la decima battaglia dell'Isonzo, due capitani dell'ufficio operazioni del Comando supremo, Pietro Pintor e Ugo Cavallero, informati della resa in massa del III battaglione del LXXI reggimento di fanteria della brigata Puglie, affermarono: «Due buone cannonate nella schiena e tutto è finito.»

Le esecuzioni sommarie si intensificarono dopo la disfatta di Caporetto il 24 ottobre 1917, nel tentativo di arginare lo sbandamento delle truppe.

Al riguardo, il generale Antonino Di Giorgio, comandante del corpo d'armata speciale incaricato di apprestare la difesa sul Tagliamento, dove le truppe si dovevano attestare dopo l'ordine di ritirata dato da Cadorna il 28 ottobre 1917, emanò il 31 ottobre il seguente bando:

> *«Ordino in modo perentorio che tutti i militari dei corpi dipendenti che abbiano abbandonato il proprio reparto siano immediatamente passati per le armi in presenza del reparto più vicino raccolto in armi. L'ordine può essere dato senza procedimento di sorta da qualsiasi ufficiale superiore in seguito alla evidenza del fatto constatato da un ufficiale. Di fronte al più piccolo accenno di resistenza ogni graduato ha il dovere di far uso delle armi.*

Nuovi bandi furono emanati dal generale Andrea Graziani, nominato il 2 novembre 2017 da Cadorna *Ispettore generale del movimento di sgombero delle truppe in ritirata verso il Piave,* che mantenne l'incarico fino al 29 novembre.

In questa veste il generale Graziani ordinò la fucilazione di 36 persone, soprattutto militari ma anche alcuni civili, accusati di saccheggio, di violenza privata e

14 Gatti A., *Caporetto. Diario di guerra (maggio-dicembre 1917),* a cura di Alberto Monticone, Il Mulino, Bologna 1997, p. 83.

di resistenza. Altre fucilazioni collettive aveva ordinato in precedenza ed altre ne ordinò in seguito. Per questo motivo fu soprannominato il ‘generale fucilatore’.[15]

LE DECIMAZIONI

Molti altri soldati (il cui numero non è quantificato, ma probabilmente furono alcune centinaia) sono stati uccisi con la decimazione, che consisteva nella fucilazione di un soldato ogni dieci componenti del reparto [16], scelto sulla base della conta dei soldati schierati o mediante sorteggio dei nomi tra i componenti il reparti.

La decimazione fu ampiamente praticata dai comandanti su sollecitazione di Cadorna, che ne fece oggetto di varie circolari e bandi, che nella zona di guerra avevano valore di legge.

Al riguardo, il 14 gennaio 1916, Cadorna inviò una lettera al presidente del consiglio, Antonio Salandra, nella quale affermava che le condanne a morte erano le uniche che avessero una efficacia intimidatoria sui soldati, per prevenire la commissione di ulteriori reati, e si rammaricava che il CPM non concedesse più, come in passato, la possibilità di ricorrere alla decimazione, in caso di gravi reati collettivi.

Il 28 maggio 1916 Cadorna approvò nell'Ordine del giorno all'esercito la decimazione che era stata applicata il 26 maggio al XLI reggimento di fanteria della brigata Catanzaro, sul fronte di Asiago, per un ammutinamento avvenuto 5 giorni prima, il 21 maggio, durante la “spedizione punitiva” austriaca. La decimazione attuata era palesemente illegittima in quanto attuata dopo 48 ore da quando si era verificato il reato collettivo.

La norma fondamentale per l’applicazione delle decimazioni fu la Circolare telegrafica n. 2910, che Cadorna inviò il primo novembre 1916, alle 17,15, ai comandi di armata ed al XII corpo di armata, nella quale, dopo aver riferito di due ammutinamenti verificatisi sul Carso il 30 ottobre, nel LXXV reggimento fanteria della brigata Napoli, ed il 31 ottobre, nel VI reggimento bersaglieri, che portarono alla fucilazione senza processo di alcuni soldati,

15 In precedenza, il 21 maggio 1916, durante la Strafexspedition austriaca, quando era comandante della XLIV divisione in Valsugana, Graziani aveva ordinato la fucilazione di quattro soldati. Nel maggio 1917 durante la cruenta decima battaglia dell’Isonzo, quando era comandante della XXXIII divisione sul Carso, ordinò altre esecuzioni sommarie. Nel giugno 1918 quando era comandante della divisione cecoslovacca, formata da ex prigionieri di guerra che avevano accettato di combattere contro gli austriaci, ordinò la fucilazione di otto sodati accusati di diserzione. Complessivamente, le fucilazioni da lui ordinate e documentate furono oltre cinquanta. Si ritiene però che siano di più.

16 Se il reparto che aveva commesso l’ammutinamento o la rivolta era formato da centinaia di militari, come un reggimento o un battaglione, per la decimazione si sceglieva un soldato ogni venti o venticinque componenti. In questo caso era chiamata “umanitaria” perché il numero dei sodati fucilati era limitato. In realtà era “utilitaristica” perché il vero motivo della sua applicazione era quello di non ridurre di molto la consistenza numerica del reparto, che poteva compromettere il buon esito di una azione militare. Molto spesso , al sorteggio per la decimazione, se questa veniva attuata nei giorni seguenti al reato, erano obbligati a partecipare anche i soldati che il giorno del reato erano assenti per un motivo legittimo (ad es. perché in licenza o in convalescenza). Un caso singolare di decimazione è stato quello della brigata Ravenna, in seguito all’ammutinamento avvenuto il 21 marzo 1917. La brigata dopo un lungo periodo di servizio in prima linea, sul fronte dell’Isonzo, dove aveva subito gravi perdite, era stava inviata al riposo nelle retrovie. Però, dopo due giorni arrivò l’ordine di ritornare in prima linea. Nella notte scoppiò la rivolta con grida e con colpi sparati in aria. Gli ufficiali riuscirono a riportare la calma e la mattina partì per il fronte. Arrivò però il comandante il corpo d’armata che ordinò, per reprimere in modo esemplare il reato, di fucilare un soldato per ogni compagnia. La brigata aveva ventiquattro compagnie. Pertanto, il primo giorno furono fucilati quattro soldati e gli altri nei giorni seguenti.

per ordine del generale Giorgio Cigliana, comandante del XI corpo di armata, il comandante supremo scriveva:

> *«Mentre segnalo ed approvo […] ricordo che non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente maggiori colpevoli et allorché accertamento identità personale dei responsabili non è possibile, rimane ai Comandanti il diritto et il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari et punirli con la pena di morte. A cotesto dovere nessuno che sia conscio della necessità di una ferrea disciplina si può sottrarre e io ne faccio obbligo assoluto e indeclinabile a tutti i Comandanti.»*

Nello stesso giorno, il 1 novembre 1916, il Duca d'Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della III armata, schierata sull'Isonzo, inviava alle sue truppe il seguente Ordine*:*

> *«Con sdegno ed orrore ho appreso che nelle mie truppe si sono verificate recentemente alcune gravi manifestazioni di indisciplina; esse […] sono un vero tradimento. Intendo che la disciplina regni sovrana fra le mie truppe. Perciò ho approvato che, nei reparti, che sciaguratamente si macchiarono di così grave onta, alcuni, colpevoli o non, fossero immediatamente passati per le armi. Così farò inesorabilmente, quante volte sarà necessario. La Patria ci ha affidato un sacro dovere. Per compierlo, non mi arresterò davanti a nessuna misura, per quanto grave. Questo Ordine sia letto a tutte le truppe».*

Cadorna ordinava quindi, con la Circolare n. 2910 del primo novembre 1916, ai comandanti dei reparti di ricorre alla decimazione «per ristabilire la disciplina», in particolare in occasione di ammutinamenti e di rivolte, che erano veri e propri scioperi militari attuati dai soldati che non ne potevano più di essere mandati a combattere come 'carne da cannone'.

Cadorna era però consapevole che la decimazione era prevista dal CPM solo in casi eccezionali. Cercò quindi di far apportare modifiche al CPM. Così, il 6 giugno 1917 inviò una lettera al presidente del consiglio, Paolo Boselli, in cui scrisse:

> *«se i sintomi (di indisciplina collettiva N.d.A.) dovessero permanere o, peggio, si estendessero, sarò costretto a determinare estremi provvedimenti e ricorrere alla decimazione dei reparti infetti dal contagio, rimettendo in vigore un supremo atto di repressione, che inconsciamente si volle togliere dal Codice Penale Militare, ma che è arma necessaria, oggi più che mai, in mano al Comando.»*

Cadorna però non faceva presente all'onorevole Boselli che da mesi aveva invitato i comandi a ricorrere alle decimazioni*.* Però, sia il governo che il parlamento sapevano bene che la decimazione era ampiamente praticata per la repressione degli atti di disobbedienza e di insubordinazione collettiva al fronte, quali l'ammutinamento e la rivolta.

Nel luglio 1917, il ministro della Giustizia Leonida Bissolati convinse Cadorna a limitare le decimazione ai soldati «maggiormente indiziati» di aver commesso quei gravi reati.

Il 23 novembre 1917, Cadorna, in una conversazione con Olindo Malagodi continuò a minimizzare il fenomeno delle decimazioni, affermando:

> *«Di decimazioni ve ne sono state pochissime e solo per casi di estrema necessità. Non so dirle il numero dei fucilati a tutt'oggi [...] ma sino a qualche mese fa, dopo due anni di guerra e con due milioni e mezzo di uomini al fronte, non arrivano a trecentocinquanta: non mi pare che sia quindi il caso di indignarsi.»*[17]

IL DIBATTITO SULLE ESECUZIONI SOMMARIE E LE DECIMAZIONI NELLA *COMMISSIONE DI INCHIESTA SU CAPORETTO*

Pochi mesi dopo la disfatta di Caporetto, il nostro governo, con il regio decreto 12 gennaio 1918 n. 35, istituì la *Commissione di inchiesta sugli avvenimenti militari che avevano determinato il ripiegamento al Piave,* detta comunemente *Commissione di inchiesta su Caporetto,* per accertare sia le cause della tragica sconfitta militare (la più grave nella storia del nostro Paese) sia i fatti avvenuti durante la drammatica ritirata delle nostre truppe dall'Isonzo al Piave dal 24 ottobre al 12 novembre 1917.[18]

La Commissione di inchiesta era una Commissione governativa e non una Commissione parlamentare istituita dalle due Camere, con la rappresentanza di tutti i partiti politici.[19]

La Commissione si riunì 241 volte dal febbraio 1918 al giugno 1919, spostandosi anche nella Provincia di Brescia e di Mantova ed in varie località della zona di Guerra. Raccolse ben 1.012 deposizioni verbali e scritte e moltissimi documenti, riuniti in 130 volumi per circa 1.500 pagine.

La Commissione redasse una Relazione finale che assolse il Partito socialista dalle accuse, mosse dalle destre nazionalista ed interventista, di aver alimentato e sostenuto il disfattismo militare, che era stato, secondo loro, la causa principale della disfatta militare, ed invece sottopose a dure critiche la gestione militare della guerra, attuata da Cadorna e da altri generali, tra i quali Luigi Capello, comandante della II armata.

La Relazione fu discussa alla Camera dei Deputati in sei sedute, dal 6 al 13 settembre 1919, durante le quali furono presentate una ventina di mozioni parlamentari, ma fu votato l'ordine del giorno (OdG) proposto dall'onorevole Vito Luciani, avvocato ed interventista, appoggiato dal nuovo presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti.

La votazione dell'OdG avvenne in due parti. La prima parte, avente ad oggetto «La Camera approva le dichiarazioni del Governo», enunciate da Nitti, secondo le quali

17 Malagodi O., *Conversazioni sulla guerra: 1914-1919,* Ricciardi, Milano 1960, 1 vol. , pag. 217.

18 In base all'art. 1 del decreto istitutivo, la Commissione aveva il compito di «Indagare e riferire sulle cause e le eventuali responsabilità degli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento del nostro esercito sul Piave, nonché sul modo come il ripiegamento è avvento».

19 La Commissione era composta da sette membri: il generale e senatore Carlo Caneva (presidente), il viceammiraglio Alberto De Orestis (in sostituzione del pari grado e senatore Felice Napoleone Canevaro, che si era dimesso il 17 maggio 1918), il generale Ottavio Ragni, il generale Donato Antonio Tommasi (avvocato generale militare dell'esercito), il senatore Paolo Emilio Bensa, i deputati Alessandro Toppato e Orazio Raimondo.

l’esercito «ha compiuto il suo dovere con virtù ed abnegazione», fu approvata con 212 viti a favore e 28 contrari.

In seguito, i deputati votarono, con il metodo della ‘alzata e seduta’, la seconda parte dell’OdG Luciani con il seguente contenuto «La Camera afferma la sua gratitudine all’esercito nazionale, che ha bene meritato della Patria». Questa seconda parte dell’OdG fu «approvata per acclamazione», in piedi, da tutti i deputati, eccetto i socialisti.

L’onorevole Filippo Turati, leader socialista, nella dichiarazione di voto contrario sull’OdG Luciani, sostenne che il rifiuto da parte del governo di votare un OdG specifico sulla Relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto, esprimeva chiaramente la non volontà del governo di affrontare il grave problema della conduzione militare del conflitto da parte dei vertici militari e della gestione della Giustizia militare da parte di questi. Inoltre, rifiutò di mettere sullo stesso piano i comandi militari, responsabili di quella ‘inutile strage’ (come era stata definita la Grande Guerra dal pontefice Benedetto XIV nella sua lettera *Ai Capi dei popoli belligeranti* del primo agosto 1917), ed i soldati che invece ne erano stati le vittime.

Infatti, durante i lavori della Commissione di inchiesta su Caporetto si venne a conoscenza della dura repressione degli atti di disobbedienza e di insubordinazione collettiva, quali l’ammutinamento e la rivolta, attraverso provvedimenti di giustizia sommaria, come le esecuzioni sommarie e le decimazioni, avallate dal comandante supremo Luigi Cadorna (per definire il suo comportamento fu coniato il termine ‘cadornismo’), che fu rimosso l’otto novembre 1917 e sostituto dal generale Armando Diaz.

I provvedimenti di giustizia sommaria erano contrari non solo ai principi di umanità, ma anche alla stessa etica militare. Eppure furono possibili grazie all’applicazione ottusa, rigida e spietata sia del Codice penale militare dell’esercito del 1869, in particolare dell’art. 40, sia della Circolare telegrafica riservata n. 2910 emanata da Cadorna il primo novembre 1916, che permise ai comandanti militari di praticare la decimazione andando ben oltre le condizioni eccezionali previste dal CPM del 1869 (come stabilì la relazione Tommasi nel settembre 1919). Infatti, la decimazione fu adottata ampiamente solo dall’Italia, tra tutti i Paesi belligeranti del fronte occidentale.

La Commissione di inchiesta su Caporetto sostenne la necessità di esaminare in modo approfondito i casi di giustizia sommaria, ritenendo «responsabilità specifiche e gravi nell’arbitrario uso della pena capitale, oltre i limiti del Codice Penale e delle Norme pel combattimento». Pertanto, aveva «segnalato i fatti venuti a propria conoscenza […] all’avvocato generale militare», al quale aveva «raccomandato la raccolta dei casi analoghi […] onde la Giustizia abbia il suo corso.»

Il 28 luglio 1919, il ministro della Guerra, generale Albricci, incaricò il generale Donato AntonioTommasi, ex Avvocato generale militare durante la Grande Guerra e membro della Commissione di inchiesta su Caporetto, di indagare sulle esecuzioni sommarie verificatesi nel corso del conflitto.

All’inizio del mese di settembre, dopo un circa un mese di indagini, Tommasi consegnò al Ministro della Guerra una Relazione che però non fu presentata alla Camera dei Deputati e quindi non fu oggetto di discussione durante il dibattito parlamentare sui risultati della Commissione di inchiesta su Caporetto.

Durante il dibattito parlamentare sulla Relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto , l’onorevole socialista Giuseppe Marchesano presentò una mozione, illustrata in aula dall’onorevole Giovanni Merloni, sia per chiedere la prosecuzione delle indagini

sulle esecuzioni sommarie da parte di una specifica Commissione di inchiesta parlamentare, che avesse anche rappresentanti dei combattenti, delle madri dei soldati morti e dei sindacati operai. La mozione fu però ritirata.

Nel corso della discussione parlamentare ci fu un acceso dibattito in merito alle esecuzioni sommarie, in particolare sulle decimazioni.

L'onorevole Luciani, presentatore dell'OdG votato il 13 settembre 1919, affermò di non essere contrario in linea di principio alle decimazioni, nel caso di commissione di reati gravissimi, perché servivano a «contenere» il numero dei colpevoli da fucilare; però sostenne che «nella maggior parte dei casi», le decimazioni non avevano avuto questa funzione, ma erano servite a «seminare il terrore» tra i soldati. Al riguardo, citò il caso di un suo concittadino, che era stato vittima di una decimazione, nonostante era rientrato al suo reparto, in seguito ad una licenza, dopo che si era verificato il fatto (considerato reato militare grave) che aveva portato alla decimazione. Aveva quindi affermato la necessità di riesaminare tutti i casi di esecuzioni sommarie, al fine di riabilitare le vittime innocenti e di concedere la pensione alle loro famiglie.

Durante il dibattito parlamentare fu duramente criticato il comportamento del generale Tommasi, il quale, come Avvocato generale militare, che quindi doveva essere il supremo inquisitore dei responsabili delle esecuzioni sommarie, non era riuscito a far condannare nemmeno un comandante o un ufficiale.

Al riguardo, l'onorevole socialista Giacomo Ferri, nella seduta dell'11 settembre 1919, chiese come mai il generale Tommasi, di fronte a tante «inique stragi […] che portarono alla fucilazione di tanta gioventù nostra e di tanti innocenti», non avesse ancora arrestato e processato i generali Cadorna, Capello e Porro.

Anche l'onorevole socialista Genuzio Bentini, uno dei principali esponenti della campagna socialista di controinformazione sulla gestione della Giustizia militare durante il conflitto, attuata sul quotidiano «Avanti!» nell'estate 1919, attaccò più volte, nei suoi interventi alla Camera, in particolare in quello dell'11 settembre 1919, durante il dibattito parlamentare sulla *R*elazione della Commissione di inchiesta su Caporetto, sia i giudici militari che il vertice della magistratura militare per essere stati troppo acquiescenti verso gli autori delle esecuzioni sommarie, per cui non credeva che la Giustizia militare avrebbe mai colpito «coloro che aveva lasciato impuniti per anni».

LA RELAZIONE TOMMASI SULLE ESECUZIONI SOMMARIE

Il 28 luglio 1919, il generale Tommasi, già Avvocato generale militare durante la Grande Guerra e membro della Commissione di inchiesta su Caporetto, fu incaricato dal ministro della Guerra, di indagare sulle esecuzioni sommarie verificatesi durante il conflitto.

Nella sua relazione, il generale Tommasi affermò chiaramente che vi era stato un "*uso indiscriminato*" delle esecuzioni sommarie, oltre i casi eccezionali previsti dal Codice Penale Militare. Purtroppo, la sua Relazione, consegnata al Ministro Albricci all'inizio di settembre 1919, prima del dibattito parlamentare sulla Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta su Caporetto, non fu mai discussa in Parlamento e ben presto fu dimenticata.

Nella Relazione, il generale Tommasi distinse i 43 casi di esecuzioni sommarie, ordinate dai Comandanti, e da lui esaminati, in quattro tipologie:

- In 17 casi (15 casi con 64 vittime e 2 casi con un numero imprecisato di vittime) le esecuzioni sommarie erano giustificate secondo il Codice penale militare dell'esercito del 1869 e quindi legittime in quanto sussistevano contemporaneamente le tre condizioni ritenute necessarie: la flagranza di reato e la repressione immediata del reato commesso; la commissione del reato «i*n faccia al nemico»*; l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per l'incolumità del reparto.

- In 5 casi*,* con 15 vittime, le esecuzioni sommarie erano ingiustificate e quindi illegittime secondo il Codice penale militare dell'esercito del 1869 e pertanto si sarebbe dovuto processare i comandanti che le avevano ordinate per il reato di «e*ccesso nell'osservanza delle disposizioni di legge*» (previsto dall'Art. 50 del Codice Penale Ordinario del 1889) davanti ad un Tribunale ordinario, anche se quel reato, quando era stato commesso, durante il conflitto, era di competenza dei Tribunali militari di guerra*.* In pratica, gli ufficiali avevano commesso il reato di omicidio, ma godevano delle attenuanti perchè avevano agito in circostante eccezionali.

- In 3 casi, con 15 vittime, le esecuzioni sommarie, pur essendo "ingiustificate", cioè illegittime secondo il Codice penale militare dell'esercito del 1869, erano state ratificate dal Comandante Supremo, il generale Cadorna, che aveva approvato esplicitamente la giustizia sommaria ordinata dai tre generali: in un caso con una lettera al Presidente del consiglio dei ministri e negli altri due casi con una Circolare telegrafica, indirizzata a tutti i comandi di armata. In questo modo, pertanto, Cadorna aveva assunto la responsabilità di quelle esecuzioni sommarie, per cui non si poteva procedere penalmente contro i generali che le avevano ordinate, i quali, quindi, non erano più punibili perché Cadorna, avendo approvato pubblicamente il loro comportamento, li aveva di fatto assolti da ogni accusa. Infatti, secondo l'art 552 del Codice penale militare dell'esercito del 1869, solo il Comandante Supremo, poteva promuovere l'azione penale contro gli altri generali, informando il Ministro della Guerra. Però Cadorna non l'aveva fatto, anzi aveva implicitamente approvato il loro operato.

- In 18 casi (17 casi con 58 vittime e 1 caso con un numero imprecisato di vittime), il generale Tommasi ritenne che mancava, nei rapporti militari e nei documenti pervenutigli ed esaminati, ogni elemento utile a valutare la legittimità delle esecuzioni sommarie*.*

Al riguardo, Tommasi era convinto che non gli erano stati comunicati alcuni *'*casi', come il mitragliamento o il bombardamento di reparti in fuga o sbandati o rimasti nella 'terra di nessuno' [20] (provvedimenti caldeggiati in più occasioni dal Comando Supremo), che potevano configurarsi come esecuzioni sommarie*.*

Inoltre, Tommasi criticò duramente l'operato di Cadorna nella gestione della disciplina, ritenendo che il ricorso frequente alla giustizia sommaria era una evidente dimostrazione dell'incapacità di ottenere la disciplina delle truppe in modo diverso dalla dura repressione. Inoltre, criticò anche il comportamento del Governo, che aveva di fatto abdicato alla funzione di indirizzo e di controllo dell'operato del Comandante Supremo.

La Relazione Tommasi fu dimenticata per quasi 50 anni. Infatti, fui scoperta casualmente nell'estate 1966, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'esercito, dal

20 Al riguardo, all'inizio del luglio 1916, durante la 'spedizione punitiva' austriaca, parecchi soldati della brigata *Salerno,* che erano rimasti intrappolati nella 'terra di nessuno', furono colpiti dalla nostra artiglieria per evitare che si arrendessero agli Austriaci, dato che le loro trincea era più vicina della nostra. Inoltre, 8 soldati, loro commilitoni, furono fucilati per «incitamento alla diserzione» perché li avevano invitati ad arrendersi agli Austriaci.

giornalista Stefano Canzio, che ne ricavò l'articolo *Caporetto senza veli*, pubblicato nell'ottobre 1966 sulla rivista milanese *Calendario del popolo.*

QUANTE FURONO LE VITTIME DELLE ESECUZIONI SOMMARIE ?

Finché non fu pubblicizzato nel 1966, anche se in modo parziale, il contenuto della Relazione Tommasi, nella quale sono state documentate 152 vittime, l'unico dato ufficiale sulle esecuzioni sommarie era quello comunicato alla Camera dei Deputati nel settembre 1919, durante la discussione della Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta su Caporetto, dall'onorevole Vito Luciani, che riferì di 109 militari fucilati senza processo. Infatti, l'onorevole Luciani non conosceva il numero delle vittime documentate nella Relazione Tommasi perché non era stata depositata dal Ministero della Guerra in Parlamento e quindi non fu oggetto di discussione.

Invece, gli storici Marco Pluviano e Irene Guerrini nella loro ricerca pubblicata nel 2004[21], dopo aver esaminato sia la Relazione Tommasi, sia numerosi documenti conservati nell'archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito e dell'Archivio Centrale dello Stato, a Roma, sia vari testi di memorialistica (diari e lettere di militari alle famiglie, interviste a reduci…) sia alcuni libri-testimonianze, scritti da importanti personalità del mondo della cultura (Giovanni Comisso, Emilio Lussu, Curzio Malaparte, Ugo Ojetti…), hanno documentato circa 300 vittime di esecuzioni sommarie, cioè il doppio di quelle indicate nella Relazione Tommasi.

Tuttavia, tenendo conto delle migliaia di lettere inviate al quotidiano socialista «Avanti!» nell'estate 1919, nel periodo del dibattito parlamentare sulla Relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto, nelle quali gli autori riferiscono di casi di esecuzioni sommarie di cui sono stati testimoni o di cui hanno avuto notizia, si può ipotizzare che le vittime della giustizia sommaria sono state un migliaio.

Ci auguriamo che si riesca a fare una indagine storica approfondita sulle esecuzioni sommarie negli archivi militari in modo da accertare la verità su quelle tragiche vicende.

L'AMNISTIA PER I REATI MILITARI

Dopo la fine della guerra, il governo guidato da Francesco Saverio Nitti decise l'amnistia, emanata con il Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 1502, per i soldati condannati per i reati militari, compresa la renitenza, con l'obbligo però di compiere la ferma di leva, e la diserzione, anche reiterata, senza però il 'passaggio al nemico'.

Il Decreto prevedeva la sospensione immediata dell'esecuzione delle pene ed il reintegro nel grado militare o nell'impiego civile se erano stati persi a causa della condanna.

21 Pluviano M., Guerrini I., *Le fucilazioni sommarie nella Prima Guerra Mondiale*, Gaspari, Udine 2004

I militari condannati a pene inferiori a 10 anni furono liberati. Invece, le pene superiori furono ridotte.

L'amnistia fu necessaria anche perché alla fine della guerra c'erano circa 60.000 militari in carcere ed altri 35.000 dovevano ritornarvi, dato che avevano avuto la sospensione della pena, perché inferiore a sette anni, ed erano stati obbligati ad andare a combattere al fronte. Inoltre, c'erano ancora circa 50.000 processi da celebrare, che furono in gran parte non celebrati.

Lo stesso 2 settembre 1919 il governo Nitti emanò il Regio Decreto n. 1501 con il quale concesse l'amnistia per i reati colposi commessi dai civili prima del 22 luglio 1919 e che riguardavano, in particolare, i moti popolari, la resistenza e la violenza contro l'autorità, i reati contro la proprietà (compreso il furto nella case abbandonate dai proprietari durante la guerra) ed i reati a mezzo stampa.

ALCUNE STORIE DI MILITARI FUCILATI E VITTIME DI ESECUZIONI SOMMARIE

I 4 alpini fucilati a Cercivento (UD) il primo luglio 1916 per «rivolta in faccia al nemico»

All'alba del primo luglio 1916, quattro alpini del battaglione *Monte Arvenis,* CIX compagnia del VIII reggimento, condannati a morte come «agenti principali» del reato di «rivolta in faccia al nemico» (art. 114 del CPM), furono fucilati dietro il cimitero del piccolo paese carnico di Cercivento (Udine).

Gli alpini erano: il caporale maggiore Ortis Silvio Gaetano, di Naunina di Paluzza (UD); il caporale Matiz Basilio, di Timau di Paluzza (UD); il caporale Coradazzi Giovanni Battista, di Forni di Sopra (UD); il soldato Massaro Angelo Primo, di Maniago (PN).

Pochi giorni prima, il battaglione aveva ricevuto l'ordine di attaccare di giorno le postazioni austriache sulla cima oirientale del monte Cellon, a circa 2.200 metri di altezza, che controllavano il passo di Monte Croce Carnico.

Il caporale Ortis (già decorato al Valore Militare nella guerra di Libia del 1911), fece presente al sergente, vice comandante del suo plotone, che attaccare di giorno la posizione austriaca, che era ben difesa con numerose mitragliatrici, sarebbe stato un suicidio. Propose di attaccare di notte o con l'aiuto della nebbia. Ne parlò anche al capitano Cioffi, comandante della compagnia, ma anche lui non ascoltò i suoi suggerimenti.

La sera del 23 giugno, numerosi alpini si riunirono in una baracca e decisero di disobbedire all'ordine di attaccare la cima del monte Cellon.

Una ottantina di alpini, tra i quali i quattro fucilati, che peraltro non erano presenti nella baracca la sera del 23 giugno, furono incriminati del gravissimo reato di «rivolta in faccia al nemico». In verità, il reato contestato sarebbe dovuto essere quello di «ammutinamento», in quanto non erano state usate armi.

Gli alpini incriminati furono portati nelle retrovie, nel paese di Cercivento, dove subirono un rapido processo, davanti ad un Tribunale straordinario, riunito nella chiesa parrocchiale, che iniziò alle ore diciassette del 29 giugno 1916 e terminò alle ore ventiquattro del 30 giugno.

Il parroco, don Luigi Zuliani, per protesta portò il crocifisso fuori dalla chiesa.

La Corte marziale emise alle tre del mattino del primo luglio la sentenza n. 5.924 di condanna a morte per Ortis, Matiz, Caradazzi e Massaro, che fu subito eseguita, mediante fucilazione, nel campo retrostante il cimitero del paese.

Così, alle quattro del mattino del primo luglio 1916 i quattro Alpini furono portati sul luogo dell'esecuzione. I carabinieri bloccarono il sentiero che conduceva al cimitero per evitare che altre persone assistessero all'esecuzione. Invece, nonostante l'ora molto mattutina, c'erano in giro varie persone, soprattutto donne, che andavano a lavorare nei campi. Alcune si nascosero ed assistettero alla drammatica scena della fucilazione. Il loro racconto servì in seguito a ricostruire l'accaduto.

I quattro alpini furono legati alle sedie, già posizionate nel prato e fermate con sassi. I tre caporali furono degradati con disonore, strappando ad essi le mostrine, che però non cedevano e quindi furono tagliate con la baionetta.

Il parroco di Cercivento, don Luigi Zuliani, supplicò di risparmiare le loro vite. Disse che voleva presentare la domanda di grazia alla regina. Si offrì anche di morire al posto dei quattro condannati, ma fu tutto inutile. Allora, piangendo incominciò a pregare.

Il plotone di esecuzione si schierò ed i soldati fecero fuoco. La scarica investì i quattro alpini. Tre di loro morirono subito. Invece, Matiz fu ferito. Cadde a terra ed urlò per il dolore e la paura. Fu rimesso sulla sedia e di nuovo il plotone sparò. Matiz ancora non morì. Allora, il comandante del plotone gli si avvicinò e gli sparò tre colpi di pistola in testa. Erano quasi le cinque del mattino.

Un anziano abitante del paese, che aveva assistito alla scena da lontano, urlò in dialetto friuliano: «Vigliacchi di italiani, siete venuti solo a portare guerra qua! Abbiamo sempre mangiato con gli austriaci e mai con gli italiani, ed adesso venite ad ammazzare i nostri figli. Vigliacchi.»

I cadaveri dei fucilati furono sepolti in modo anonimo nel cimitero di Cercivento.

I loro nomi non furono annotati tra i caduti in guerra del VIII reggimento alpini.

Altri 29 alpini furono condannati a pene minori per complessivi 145 anni di relcusione.

Pochi giorni dopo la cima del monte Cellon fu conquistata da un'altra compagnia del battaglione Monte Arvenis, con un attacco notturno e con la protezione della nebbia, come avevano suggerito i quattro alpini fucilati, catturando nove ufficiali e centocinquantasei soldati austriaci.

All'inizio degli anni venti, la salma di Ortis fu trasferita nel cimitero di Udine all'insaputa dei familiari. La sorella Paolina chiese il trasferimento della salma del fratello Silvio nel cimitero di San Daniele di Casteons. Le autorità militari autorizzarono il trasferimento, ma imposero che avvenisse con l'accompagnamento dei soli parenti e senza il suono della campana Però il parroco del paese, contravvenendo al divieto, fece fare tre rintocchi alle campana della chiesa.

La battaglia trentennale per la loro riabilitazione

La storia dei quattro alpini fucilati di Cercivento (f*usilaz de Ciurciuvint*), dimenticata per molti decenni, è stata riscoperta grazie all'impegno del pronipote di Ortis, Mario Flora, che ha illustrato i fatti, chiedendo la riabilitazione dei quattro fucilati, in una lettera inviata al settimanale diocesano «La vita cattolica», che la pubblicò il 17 dicembre 1988. Da allora,

Flora ha continuato ad impegnarsi per ottenere la riabilitazione dei quattro fucilati, scrivendo a numerose Istituzioni nazionali e locali e raccontando la sua battaglia per la riabilitazione dei quattro fucilati con interviste sulla TV locale «Telefriuli» e su giornali locali e nazionali.

In particolare, il 27 aprile 1990 Mario Flora chiese, come parente di Ortis, alla Corte militare di appello di Verona la sua riabilitazione postuma, allegando i documenti raccolti in oltre venti anni di ricerche, ma il 5 novembre 1990 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarò «inammissibile», l'istanza perché «ai sensi dell'art 683 del CPM e art. 412 CPPM deve essere proposta dall'interessato.» Incredibile! La richiesta di riabilitazione avrebbe dovuto essere presentata dall'interessato, cioè da Ortis che era stato fucilato 74 anni prima, nel 1916!

Il 20 novembre 19919, Mario Flora presentò ricorso al Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, senza alcun seguito.

Il 10 dicembre 1995, nella sala consiliare del Comune di Cercivento è stata presentata la ricerca storica sulla fucilazione dei quattro alpini, dal titolo *Sameavin animes dal purgatori*, curata da Giampaolo Leschiutta ed edita dal Coordinamento dei circoli culturali della Carnia. La ricerca raccoglie alcuni importanti documenti, dai quali, in particolare, è stato accertato che i quattro alpini non erano presenti, la sera del 23 giugno 1916, nella baracca in cui si verificò l'ammutinamento, anche perché appartenenti ad un altro plotone.

Il 30 giugno 1996, vicino al cimitero di Cercivento, nel luogo della fucilazione, è stato inaugurato solennemente, alle presenza di autorità civili, militari e religiose, un cippo lapideo, alla memoria dei quattro fucilati. In seguito, il presidente dell'Associazione nazionale alpini della Carnia, deplorò la partecipazione degli alpini in congedo, con i labari delle loro sezioni, e li invitò a non partecipare in futuro a simili manifestazioni.

L'8 settembre 1997, Mario Flora, diventato consigliere comunale di Paluzza, presentò una mozione per impegnare il sindaco a chiedere al Presidente della Repubblica Oscar Scalfaro la riabilitazione postuma dei quattro alpini fucilati, in occasione della sua visita a Timau (frazione di Paluzza) per conferire la Medaglia d'oro al valore militare alla memoria alla portatrice carnica Maria Plozner Mentil, nata a Timau nel 1884 e colpita a morte da un cecchino austriaco il 15 febbraio 1917.

La mozione è stata approvata il 30 settembre 1997 ed il primo ottobre il sindaco di Paluzza chiese informalmente al Presidente Scalfaro la riabilitazione dei quattro alpini, come fece anche il senatore Francesco Moro, oratore ufficiale della cerimonia.

Il 17 gennaio 1997 è stato diffuso il libro, scritto dal senatore carnico Diego Carpendeo «La Compagnia dei fucilati» , il cui contenuto è stato criticato da Mario Flora nella sua recensione, pubblicata da alcune riviste locali.

Nell'aprile 1998, il deputato socialista Valdo Spini (presidente della Commissione Difesa della Camera) presentò una proposta di legge per la modifica dell'art. 683 del CPM, per consentire ai familiari di poter presentare la richiesta riabilitazione postuma.

Il 20 novembre 1998, Mario Flora scrisse al ministro della Difesa Carlo Scognamiglio ed al ministro della Giustizia Oliviero Diliberto per sollecitarli ad appoggiare la proposta di legge presentata da Spini. Entrambi risposero favorevolmente dopo un anno, rispettivamente il 19 ed il 20 novembre 1999!

Nell'ottobre 1999, fu pubblicato il libro della giornalista Maria Rosa Calderoni «La fucilazione dell'alpino Ortis» (Edizioni Mursia, Milano) nel quale è raccontata la storia dei quattro alpini fucilati.

Nel luglio 2000, il piccolo Comune di Isnello (Palermo) ha dedicato una nuova strada cittadina a Ortis Silvio, unitamente ad altre dedicate a Oscar Romero, Giuseppe Puglisi, Anna Frank, Antonio Gramsci, Madre Teresa di Calcutta, Ernesto Che Guevara e Omar Al Muktar (il capo della resistenza libica anti italiana negli anni venti).

Nell'estate 2003, al Mittelfest di Cividale, è stato presentato l'atto unico *Prima che sia giorno*, del regista Carlo Tolazzi, che racconta la tragica vicenda di due fucilati (inspirata alla vera vicenda dei fucilati di Cercivento), che sono detenuti in una cantina in attesa di essere fucilati per il reato di rivolta, la mattina seguente. Il dramma ha avuto un grande successo ed è stato rappresentato in varie altre città.

Il 14 ottobre 2004, la giunta comunale di Paluzza accolse la richiesta di Mario Flora, diventato vice sindaco, di intitolare una strada alla memoria dei due alpini di Paluzza Ortis Silvio e Matiz Basilio. La cerimonia di intitolazione delle due strade si è svolta il 19 febbraio 2005. Dopo la cerimonia, si è formato un corteo che si è recato al monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona di alloro benedetta, con la scritta «Riuniti nel sacrificio per la Patria*.»*

Il 6 novembre 2009, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, su sollecitazione di Mario Flora, chiese la revisione del processo ai quattro alpini, ma, nel febbraio 2010, il procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello la rigettò perché «non erano state prodotte nuove prove, sopravvenute alla condanna.» Infatti, la documentazione inviata non aveva valore giuridico in quanto si trattava di «pubblicazioni di carattere storico e letterario» ed inoltre le testimonianze raccolte a partire dal 1971, «da persone che potevano fornire informazioni direttamente apprese», erano generiche e prive di valore legale perché «non verbalizzate dalla Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria.»

Nel 2010, il sindaco di Forni di Sopra, inviò un Appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere la revisione del processo, ed il consigliere militare del Presidente rispose negativamente citando quanto affermato dal procuratore generale della Corte militare di Appello.

Il primo luglio 1911, a Cercivento, nel novantacinquesimo anniversario della fucilazione dei quattro alpini, è stata inaugurata una stele nel parco della rimembranza e della meditazione*,* con al centro una stella alpina, che rappresenta il tributo di sangue degli alpini nella Grande Guerra, ma che rappresenta anche, intesa come rosa dei venti, la universalità del messaggio di pace, diffuso verso tutti i punti cardinali. Dietro la stella è scolpita una figura, che ricorda le penne di un uccello, che potrebbe essere la colomba della pace.

Il 25 luglio 2014, a Cercivento è stato costituito un comitato per la riabilitazione dei quattro alpini fucilati, con sede nel bosco di Museis, presieduto dalla europarlamentare Isabella De Monte, al quale hanno aderito varie personalità del mondo della cultura locale, tra le quali lo scrittore Mauro Corona.

Il comitato ha redatto, in occasione del centenario dell'inizio della Grande Guerra, una istanza al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere che ai soldati italiani «fucilati per dare l'esempio», e dimenticati dalla storia (dato che i loro nomi non figurano tra i caduti della Grande Guerra), sia restituito l'onore e siano pienamente reintegrati nella memoria collettiva nazionale*.*

Il comitato ha anche chiesto ai Comuni di nascita dei quattro alpini, alla Provincia di Udine ed alla Regione Friuli Venezia Giulia di sostenere l'Istanza.

Il Consiglio provinciale di Udine ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, con il quale si impegna il presidente della Provincia «ad associarsi alla richiesta (di riabilitazione) ed a sostenere le iniziative, intraprese o da intraprendere da parte dei vari Comuni, finalizzate a riportare la verità storica a riparazione della memoria dei 4 alpini,la cui immagine è lesa ormai da troppo tempo ed a ridare un po’ di pace negli animi di tutti coloro che hanno ingiustamente sofferto per queste morti».

Anche i Comuni di Forni di Sopra, Maniago e Paluzza, in cui sono nati, rispettivamente, il caporale Caradazzi, il soldato Massaro, il caporale Maggiore Ortis ed il caporale Matiz, si sono impegnati a sostenere l’istanza al Presidente della Repubblica.

Nel 2014, alcuni magistrati hanno chiesto al ministro della Difesa Roberta Pinotti di adottare un «provvedimento clemenziale, di carattere generale, a favore di i condannati a morte del Primo conflitto mondiale», ritenendo che è «veramente giunto il momento di riammettere quei soldati nel seno della Nazione, analogamente a quanto in tal senso hanno già fatto, nel corso dell’ultimo decennio, tanto la Francia quanto la Gran Bretagna.»

Ci auguriamo che venga approvata al più presto dal Senato la proposta di legge per la riabilitazione dei fucilati, approvata all’unanimità dalla Camera il 21 maggio 2015, in modo che si possa finalmente iniziare la procedura per la riabilitazione formale dei quattro alpini fucilati a Cercivento, alcuni dei quali, comunque, l’hanno già ottenuta a livello popolare, con la dedica di una strada alla loro memoria.

I due fucilati a Magre' (Vicenza) il 6 novembre 1916

La fucilazione di due militari a Magrè, vicino a Schio (Vicenza), il 6 novembre 1916 per ordine del generale Andrea Graziani, allora comandante della XLIV divisione, è stata raccontata dal quotidiano socialista «Avanti!» il 17 agosto 1919, durante la campagna contro il generale Graziani, con l'articolo *I due fucilati di Magrè 6 novembre 1916. Sempre Graziani!,* scritto da Luigi Faccio, che raccontò in modo minuzioso il fatto.

La sera del 4 novembre 1916 cinque artiglieri, tra i quali c'era il sergente Adalberto Bonomo di Napoli, uscirono con un permesso dal loro campo per andare a festeggiare nell'osteria Casarotto, nella Contrà Case, il rientro di uno di loro da una licenza a casa, il quale aveva portato un pollo ed un salame, da mangiare insieme agli amici.

Mentre stavano festeggiando, entrò nell'osteria l'aspirante ufficiale Marco Gallo, che ordinò ai militari di rientrare al campo. I militari esibirono il permesso di libera uscita, ma l'ufficiale fu irremovibile. Pertanto, dovettero uscire. Mentre ritornavano al campo, quattro militari decisero di fermarsi nell'osteria della signora Lucia Altobelli, dove ordinarono del vino e si misero a parlare con due civili del posto e con altri militari che erano in permesso.

Dopo circa mezzora, entrò nell'osteria di nuovo Marco Gallo che ordinò con tono imperativo ai militari di tornare al campo con lui. Mentre camminavano, Gallo estrasse la pistola, probabilmente perché i militari si lamentavano di dover ritornare al campo nonostante avessero un regolare permesso di uscita, e la puntò con fare minaccioso contro i militari.

A questo punto, il soldato Antonio Bianchi, di Gallarate (Milano) disarmò Gallo mentre gli altri tre compagni corsero al campo per riferire l'accaduto. Poco dopo arrivò sul posto un sottotenente che riconsegnò la pistola a Gallo, pregandolo di sorvolare sull'episodio per evitare gravi conseguenze penali ai quattro militari. Però Gallo non volle soprassedere

sull'accaduto ed annunciò che avrebbe presentato un rapporto contro i cinque militari, compreso quello che era tornato subito al campo. Il giorno dopo i cinque militari furono arrestati ed il rapporto di Gallo fu trasmesso, per via gerarchica, al generale Graziani, il quale decise di convocare rapidamente un Tribunale straordinario, che avrebbe presieduto egli stesso per evitare che fossero concesse le attenuanti. Voleva infatti una condanna esemplare, che servisse da monito per tutto il reparto.

Il giorno dopo, 6 novembre, si svolse il processo ai cinque militari, che furono portati davanti al Tribunale con le catene ai polsi ed ai piedi.

Nel dibattimento, che fu molto rapido, Gallo confermò le accuse fatte nel suo rapporto contro i cinque militari, che diedero una versione dei fatti diversa da quella dell'aspirante ufficiale, che comunque il soldato Antonio Bianchi ammise di aver disarmato.

Un imputato addusse come scusante il loro stato di ubriachezza.

I due civili che erano presenti nell'osteria di Lucia Pietrobelli chiesero, invano, di essere ascoltati come testimoni.

A difesa dei cinque imputati, il comandante del reparto presentò un rapporto nel quale li indicava come eccellenti soldati che avevano ben combattuto nella difesa del Pasubio.

Quindi i giudici del Tribunale si ritirarono in camera di consiglio. Dopo circa un'ora fu letta la sentenza. Il sergente Adalberto Bonomo ed il soldato Antonio Bianchi furono condannati a morte mediante fucilazione al petto. Gli altri due militari che erano andati nella seconda osteria ed avevano assistito al disarmo di Gallo, furono condannati a venti anni di reclusione. Fu invece assolto il quinto militare, che era ritornato subito al campo.

La notizia della severissima condanna si diffuse rapidamente anche tra la popolazione di Magrè, che fu molto impressionata. Diverse persone andarono a manifestare pacificamente davanti alla sede del Tribunale, chiedendo, invano, clemenza per i due condannati a morte, i quali, accompagnati dal parroco, che cercava di confortarli, furono portati sul luogo della esecuzione, ai piedi della collina sulla quale si trovava il cimitero di Magrè.

Il sergente Bonomo chiese invano pietà al generale Graziani, per sé e per Bianchi, nel nome dei suoi cinque figli e dei due del suo compagno, ma Graziani fu irremovibile.

I due condannati furono bendati e fatti sedere, legati, ciascuno su una sedia. Il comandante del plotone di esecuzione ordinò il fuoco. Il soldato Bianchi morì subito mentre il sergente Bonomo rimase ferito. Pertanto fu ordinata una seconda scarica che uccise il sergente.

I due corpi furono deposti in terra e coperti con un telo. Rimasero così per circa due ore in modo che fossero visti da tutti e servissero da monito. Quindi, le salme furono portate al cimitero e sepolte. Nei giorni seguenti sulle loro tombe furono deposti dei fiori.

L'articolo del giornale socialista «Avanti!» costrinse Gallo ad intervenire. Scrisse, per difendersi, una lettera al quotidiano «Provincia di Vicenza», nella quale smentiva la versione dei fatti raccontata dal quotidiano socialista. Raccontò che era stato aggredito dai quattro militari, come documentato in un referto medico.

Il giornale socialista confermò la versione dei fatti, riportando la testimonianza del sig. Luigi Gresele. In seguito, il primo settembre 1919, pubblicò la lettera invita dal sig. Gaetano Conato, di Cividale del Friuli, che confermava quanto scritto nell'articolo, sulla base di quanto gli avevano raccontato i soldati di Cividale (dello stesso reparto dei condannati) che erano venuti in licenza. In particolare, scrisse nella sua lettera che, quando Gallo presentò il suo rapporto contro i cinque soldati, il comandante che lo

riceveva cercò di dissuaderlo facendogli presente che una volta inoltrato il rapporto per i militari era sicura la fucilazione.

Il quotidiano socialista ricevette un'altra lettera da un militare della XLIV divisione, nella quale scriveva che per la sua crudeltà il generale Graziani era non solo odiato dai soldati ma era anche temuto dai civili della zona in cui operava.

Nel marzo 1921, a ricordo di questo comportamento spietato di Graziani, la Lega proletaria di Magrè pose nel cimitero una lapide con la seguente scritta:

> *«Vittime insanguinate\ di sanguinario militarista\cui\nèil pianto dei figli\delle spose dei parenti\nè i prieghi dei cittadini\mossero il cuore a pietà\ Bonomo \ Adalberto da Napoli\ Bianchi Antonio da Gallarate\ eroici soldati d'Italia\ qui caddero\ lieve colpa con la vita espiando\ e qui riposano.\ A pietoso ricordo dei fucilati\ a perpetua infamia dell'assassinio\ il popolo di Magrè\ pose.»*

Quattro mesi dopo, i carabinieri smurarono la lapide e la sostituirono con un'altra in cui erano state tolte le prime sette righe e la terzultima, cancellando pertanto sia il riferimento alla fucilazione, considerata un «assassinio», sia al Generale, ritenuto un «sanguinario militarista», ed all'infamia da lui commessa.

La fucilazione dell'artigliere Alessandro Ruffini il 3 novembre 1917 a Noventa Padovana

Il 2 novembre 1917, dopo il crollo del fronte conseguente alla disfatta di Caporetto del 24 ottobre, Cadorna nominò il generale Andrea Graziani *Ispettore Generale del movimento di sgombero delle truppe in ritirata sul Piave*.

In questa veste Graziani girava in auto, tra i reparti in ritirata, con alcuni ufficiali ed un plotone di carabinieri, ai quali ordinava di procedere alla fucilazione dei soldati che avevano commesso gravi reati, come il saccheggio, la violenza sulla popolazione civile e la resistenza ai carabinieri.

In alcuni casi, però ordinò la fucilazione anche per lievi mancanze disciplinari, come nel caso del soldato Alessandro Ruffini, di 23 anni, nato il 23 gennaio 1893 a Castelfidardo (Ancona) in servizio nella X batteria del I reggimento artiglieria da montagna, schierato in Carnia con la XXXVI divisione, appartenente alla IV armata, che fu fucilato per non aver tolto il sigaro di bocca mentre passava davanti a lui, il pomeriggio del 3 novembre 1917, nella piazza di Noventa Padovana (PD).

L'episodio è stato così descritto nell'articolo intitolato *Il militarismo 'caporettista' di Luigi Cadorna*, pubblicato sul quotidiano socialista «Avanti!» il 28 luglio 1919:

> *«Noventa di Padova 3.11.1917. Ore 16,30 circa. Il generale Graziani vede sfilare una colonna di artiglieri di montagna. Un soldato, certo Ruffini di Castelfidardo, lo saluta tenendo la pipa in bocca. Il generale lo redarguisce e riscaldandosi inveisce e lo bastona. Il soldato non si muove. Molte donne e parecchi borghesi (civili) sono presenti. Un borghese interviene ed osserva al generale che quello non è il modo di trattare i nostri soldati. Il generale, infuriato, risponde:"Dei soldati io faccio quello che mi piace" e per provarlo fa buttare contro un muricciolo il Rufffini e lo fa fucilare immediatamente tra le*

urla delle povere donne inorridite. Poi ordina al tenente colonnello Folazzani (del 28° reggimento artiglieria campale) di farlo sotterrare. "È un uomo morto di asfissia" e salito sull'automobile riparte. Il t. colonnello non ha voluto nel rapporto porre la causa della morte. Tutti gli ufficiali del 28° Artiglieria campale possono testimoniare il fatto.»

La cronaca dell'accaduto è stata così descritta anche nel *Liber Chronicus* della parrocchia di Noventa Padovana, dal parroco don Giovanni Battista Celotto:

«Novembre. La ritirata. Caporetto. La IV armata passa per le vie del nostro paese. I soldati presentano un aspetto compassionevole. Senz'armi,vestiti male, affamati. Ufficiali e soldati domandano ricovero e pane. Lì 3 novembre il Generale Graziani comandante le retrovie fa fucilare presso la casa Miari, abitata dal Comm. Suppiei, il soldato Ruffini Alessandro da Castelfidardo. Sembra che il Ruffini abbia tenuto un contegno provocante davanti il generale. Il Comm. Suppiei cercò di difenderlo e salvarlo, ma nulla fece: fra la costernazione dei presenti e lo spavento dei soldati l'esecuzione ebbe seguito. Don Carlo Celotto fu chiamato quando ormai il Ruffini era cadavere: gli diè gli Oli Sacri in fronte e ne accompagnò la salma al cimitero dove fu tumulata.»

Inoltre, nell'atto di morte, così scrisse il parroco:

«Ruffini Alessandro, figlio di Giacomo e di Bertoli Nazzarena, nato il 29 gennaio 1893 nella parrocchia di Castelfidardo, di condizione militare della 10° batteria , 34° reggimento artiglieria da campagna,[22] morì il 3 Novembre 1917 alle ore 4 pom. per ordine del general Graziani fucilato alla schiena. Ricevette l'assoluzione e l'Olio Sacro. La sua salma dopo le esequie fu tumulata nel Cimitero Comunale»

La sua salma non fu ritrovata nel dopoguerra perché era stata inumata senza nome.

La fucilazione di Ruffini fu anche citata nella relazione dell'intendenza generale dell'Ispettorato di sgombero, inviata il 3 novembre 1917 (lo stesso giorno del fatto) al Comando supremo e firmata dal generale Graziani.

Il caso Ruffini fu sollevato dal quotidiano socialista «Avanti!» il 28 luglio 1919 durante la Campagna di stampa sulle esecuzioni sommarie, durata due mesi, intrapresa mentre si stava discutendo alla Camera la relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto, sia per dimostrare che la 'disfatta di Caporetto' dell'ottobre 1917 era stata causata dall'impreparazione dei vertici militari e non dal disfattismo dei militari, sobillati dai socialisti, come invece affermava Cadorna (che proprio per questo motivo fu rimosso l'8 novembre e sostituito dal generale Armando Diaz, comandante del XXIII corpo d'armata, alle dipendenze della III armata), sia per dimostrare che le esecuzioni sommarie ordinate da vari comandanti, soprattutto durante la ritirata del novembre 1917 erano la conseguenza dell'applicazione rigidissima delle molte circolari per l'applicazione della giustizia sommaria, emanate da Cadorna dal novembre 1916.

In seguito all'articolo pubblicato il 28 luglio 1919 sul quotidiano socialista altri organi di stampa intervennero sulla drammatica vicenda del soldato Ruffini, raccontando nuovi aspetti della sua fucilazione ed anche altri casi di esecuzioni sommarie. In particolare, il

22 Nel Foglio matricolare di Ruffini è scritto che il suo reparto era il I reggimento di artiglieria e non il 34°.

giornale padovano «Il Veneto» del 29 luglio 1919 riferì nuovi dettagli dell'accaduto, tra i quali la testimonianza del commendatore Giorgio Suppiei, ex presidente della Camera di commercio e consigliere comunale di Noventa Padovana, nonché proprietario della casa davanti la quale fu fucilato alla schiena Ruffini, il quale, essendo presente al fatto,«s'interpose presso il Generale invocandone la riflessione e la clemenza.» Graziani, gli intimò di tacere e di allontanarsi «pena altrimenti la fucilazione anche per esso!»

Il 31 luglio il quotidiano socialista pubblicò in prima pagina la lettera del sig. Pietro Nazzari, che invitò la famiglia Ruffini «a costituirsi in parte civile e a denunciare il suddetto generale per assassinio.»

Lo stesso giorno, il quotidiano pubblicò in terza pagina anche le due interrogazioni presentate il giorno prima (30 luglio) alla Camera: la prima dai deputati socialisti Bussi, Bernardini, Beghi, Bentini, Brunelli, Modigliani e la seconda dai deputati Sandulli, Labriola, Girardi e Vigna.

Del caso Ruffini parlarono tutti i principali quotidiani, che in maggioranza si espressero contro l'operato del generale Graziani.

Alla Camera, le due interrogazioni presentate dai deputati socialisti misero in difficoltà il governo, tanto che il 31 luglio 1919 il presidente del consiglio dei ministri, Francesco Nitti si avvalse della facoltà di non rispondere, rinviando la risposta in occasione del dibattito sulla relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto. Nitti concluse il suo breve intervento dicendo:«Io auguro, e voglio sperare per il buon nome dell'Italia, che il fatto non risulti vero.»

La posizione di Graziani si aggravò in seguito alla sua lunga lettera di autodifesa inviata alla stampa e pubblicata il 5 agosto 1919 da alcuni giornali, nella quale scrisse che

«più di duecentomila sbandati avevano commesso durante la ritirata inenarrabili delitti o sevizie di ogni genere in danno delle disgraziate popolazioni […] Gli sbandati, perdute o gettate le armi si erano strappati tutti i distintivi dei grado, di reggimento, di arma, diventando una folla anonima che marciava incessantemente come orde selvagge […] Più di 2.000 ufficiali, abbandonate le truppe, procedevano per loro conto. Gli altri, mischiati alla truppa, non spiegavano alcuna azione di comando». Pertanto, le popolazioni atterrite avevano invocato dai comandi militari «energiche esemplari misure a tutela della vita e della proprietà dei cittadini».

Rivendicò quindi la legittimità di quella «terribile decisione». scrivendo:

> *«occorreva imporsi con mezzi straordinari, con qualunque mezzo» perché «era in giuoco la salvezza dell'Italia […] Fu appunto in tali circostanze che nel pomeriggio del 3 novembre, sulla piazza di Noventa di Padova, raggiunsi la testa di una colonna di artiglieri […] Improvvisamente sentiti uomini pronunciare ripetutamente-rivolti ad un compagno- le parole " Levati lo zigaro, levati lo zigaro". Il mio sguardo fu attratto da un soldato della squadriglia che stava per giungere alla mia altezza, il quale con ghigno beffardo e sguardo di disprezzo e di sfida si era messo in bocca uno zigaro e mi fissava spavaldamente in atteggiamento provocante.[...] Valutai tutta la gravità di quella sfida verso un generale […] L'atto del soldato Ruffini distruggeva in un solo istante l'azione morale che io avevo svolto e il prestigio della disciplina davanti a tutto il reparto. […] Valutai la necessità di dare subito un esempio atto a persuadere i duecentomila sbandati che da quel momento vi era una forza superiore alla loro anarchia che li avrebbe piegati all'obbedienza. Saltato giù dall'automobile e, di corsa, penetrato entro le file, ho bastonato nella schiena quel soldato. Fermato lo sfilamento, legato il soldato dai Carabinieri della scorta, l'ho fatto*

immediatamente fucilare alla schiena contro il muro della casa vicina, sulla piazza di fronte all'intera colonna. Quindi la truppa ha continuato lo sfilamento nel più rigido atteggiamento […] tutto si è svolto nel tempo di quattro o cinque minuti […].Ho operato con la sola visione di fare quanto ritenevo indispensabile per il bene della Patria in pericolo [...]. È assolutamente falso che io abbia ordinato o detto di dichiarare la morte avvenuta per asfissia od altra causa che non fosse la fucilazione [...] Sono convinto che quell'esempio ha fatto risparmiare molte vite di cittadini ed anche di militari nella regione tra Piave ed Adige […] e di aver fatto quanto ritenevo indispensabile per il bene della Patria in pericolo.»

Commentando la lettera, il 6 agosto un giornalista del quotidiano socialista affermò che quella non era stato l'unica fucilazione ordinata da Graziani. Infatti, si avevano notizie certe di altre fucilazioni ordinate dal generale prima di Caporetto, che sarebbero state presto rese pubbliche.

Il 7 agosto quotidiano socialista diede la notizia che il giorno precedente il padre di Ruffini aveva denunciato Graziani al Tribunale militare di Ancora.[23]

Sempre il 7 agosto il quotidiano socialista riportò anche un'ampia rassegna stampa sui commenti apparsi il giorno precedente su vari quotidiani in merito alla lettera di autodifesa di Graziani, pubblicata il 5 agosto.

In particolare, il quotidiano «La Provincia di Vicenza» assunse un atteggiamento molto critico nei confronti di Graziani scrivendo il 6 agosto 1919:

«Il fatto del soldato percosso e poi fucilato senza nemmeno interrogarlo per l'impressione che colla faccia atteggiata a scherno lo fissasse in atto di sfida, è e rimane di una tale gravità che si dispensa da ogni commento.»

Anche il quotidiano «Il Giornale del Mattino», di Bologna, il 6 agosto 1919 condannò l'operato di Graziani scrivendo: «non v'è dubbio che fu compiuto un abuso di potere».

Il resto del Carlino», di Bologna, quotidiano degli agrari emiliani, considerò inspiegabile

«come il generale Graziani abbia potuto credere di contribuire al ristabilimento della disciplina nell'esercito facendo fucilare un soldato che lo guardava (egli dice) con riso di scherno tenendo il sigaro in bocca.»

«Il Corriere del Mattino», di Verona sottolineò la «sproporzione tra il delitto ed il castigo.»

Il «Corriere della Sera», di Milano, mise in rilievo «la responsabilità del Comando Supremo che ha decorato Graziani» in precedenza, per i suoi meriti militari.

L'8 agosto 1919 il quotidiano torinese «La Stampa», nell'articolo intitolato significativamente *Bisogna processarlo*!, considerò il comportamento di Graziani un « gravissimo abuso di autorità» perché Ruffini non era «né un ribelle né un disertore: non

23 L'assistenza legale fu assunta dall'avvocato Pozzati di Jesi. Nelle settimane seguenti ci fu un acceso dibattito su alcuni quotidiani se il generale Graziani doveva essere giudicato dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare. Al riguardo, il quotidiano «La Provincia di Padova» scrisse che Graziani doveva essere processato davanti ad un Tribunale militare per il reato di abuso di autorità, però solo se il generale Diaz, come Capo di stato maggiore dell'esercito l'avesse denunciato. Il procedimento fu poi trasferito al Tribunale penale ordinario di Padova, in quanto la fucilazione di Ruffini era avvenuta a Novemta Padovana, in provincia di Padova. Alla fine di agosto 1919 l'istruttoria contro Graziani fu avocata dalla Corte di Appello di Venezia, ma il processo non fu mai celebrato.

era nemmeno un fuggiasco, uno sbandato». Era infatti «indrappellato coi suoi compagni». Al massimo, il comportamento di Ruffini poteva essere sanzionato con un provvedimento disciplinare o con il deferimento al Tribunale militare. Invece è stato fucilato«sul luogo, senza processo!». Pertanto, così scriveva il quotidiano:

> *«Ogni coscienza […] prova [… un senso irresistibile di ribellione contro un tanto inumano,criminale arbitrio […]. C è della follia in quello che ha commesso il generale Graziani crimine, e che egli stesso ci confessa e ci conferma con al sua lettera […]Non si può, non si deve poter credere che i modi terroristici di quel generale fossero modi comuni a molti nostri comandanti […] dev'essere processato […] dev'essere punito.»*

Il 9 agosto 1919, il quotidiano socialista informò che il ministro della Guerra aveva risposto alle interrogazioni, deplorando la lettera di Graziani. Inoltre, criticò il generale Graziani per non aver punito anche gli ufficiali che fuggivano dopo al disfatta di Caporetto.

Il 9 agosto 1919, il ministro della Guerra, generale Albricci, annunciò alla Camera che aveva denunciato alla magistratura il generale Graziani «nel solo interesse della verità e della giustizia.»[24]

Il 10 ed il 13 agosto 1919 il giornale socialista pubblicò copia dei bandi dell'Ispettorato di Sgombero*,* firmati dal generale Graziani il 10, il 13 ed il 16 novembre 1917, che annunciavano la fucilazione a Treviso ed a Padova di alcuni militari e di civili accusati di aver commesso gravi reati.

In particolare, sull'intera prima pagina del 13 agosto 1919 c'era un lungo articolo, intitolato, a caratteri cubitali, *Caporetto vergogna del militarismo*. Inoltre, pubblicò la lettera di Guglielmo Papini, intitolata *Ruffini ed i suoi compagni non erano sbandati. Il generale Graziani ha mentito,* la quale riportava il testo della relazione intitolata *Notizie relative alla condotta tenuta dalle Artiglierie dipendenti*, inviata l'8 novembre 1917 dal generale Pasqualino, comandante l'artiglieria della XXXVI divisione, da cui dipendeva il reparto di Ruffini, al comandante generale dell'Arma di artiglieria e per conoscenza al comandante dell'artiglieria del XII corpo d'armata, nella quale aveva scritto:

> *«Le batterie, entrate in azione alle ore 2,15 circa del giorno 24 ottobre all'inizio dell'offensiva nemica, seppero trattenere col loro fuoco il nemico fino al giorno 27 in cui venne dato l'ordine di ripiegare e di distruggere le bocche da fuoco.[...]. Per parte di tutti indistintamente furono fatti sforzi non umani per la salvezza del materiale […] Tutti gli artiglieri ai miei ordini fecero miracoli di volontà sia sulla linea di fuoco, sia durante i vari rifornimenti tutti difficilissimi, sia durante i traini che per la maggior parte furono effettuati con traino animale o a braccia.. Gli artiglieri d'Italia hanno saputo tenere ben alto il prestigio della loro Arma.»*

La relazione del generale Pasqualino provava che il reparto di Ruffini non era sbandato e quindi Graziani aveva mentito, per giustificare la fucilazione dell'artigliere.

24 Dopo il generale Albricci, parlò il Presidente del consiglio Nitti che disse: « Se vi sono colpevoli, non dobbiamo difenderli […] ma dobbiamo tener conto del momento in cui si sono svolti questi avvenimenti dolorosi ».

Il quotidiano socialista del 13 agosto 1919 pubblicò anche la lettera di Armando Paleso, che aveva anche inviato la copia dei Bandi firmati dal generale Graziani nel novembre 1917, nella quale contestava il fatto, sottolineato da Graziani per giustificare le fucilazioni da lui ordinate, che molti dei soldati che si ritiravano avevano commesso gravi reati. Infatti, Paleso scriveva: «Gli sbandati nel territorio di Padova nulla hanno commesso di men che corretto e che Padova […] ebbe cure affettuosissime per gli eroi sfortunati». Inoltre, Paleso sottolineò l'arroganza dei vertici militari che, giunti a Padova, dove era stato trasferito da Udine il Comando Supremo, pensarono solo alla propria comodità. Scrisse infatti:

> *«Furono requisite tutte le stanze disponibili nel Comune per scegliere bene la propria cameretta; mentre gli ufficiali a disposizione, e cioè quelli destinati ad andare al macello, dovevano dormire sotto le Loggette (del caffè) Pedrocchi […] Se la città di Padova non insorse armata contro gli alti papaveri dell'esercito in quel tempo, lo si deve alla sola paura del nemico che si sentiva vicino […] L'autorità militare e politica per molti giorni fu assente, mentre spontaneamente il fante aiutava i funzionari (pubblici)».*

Il 16 agosto il settimanale socialista «L'eco dei lavoratori» pubblicò la dichiarazione di otto testimoni che raccontavano nuovi particolari della fucilazione di Ruffini. In particolare, i testimoni avevano dichiarato:

> *«Ruffini di Castelfidardo fu dal generale Graziani il giorno 3 novembre 1917 bastonato due volte, poi appoggiato al muro della villa Suppiej e fucilato alla schiena. Dopo al fucilazione, dando il Ruffini ancora qualche segno di vita, fu finito con un colpo di rivoltella tirato da un ufficiale che si trovava presente. Avendo il generale Graziani dato ordine che il cadavere del Ruffini fosse sepolto senza cassa, alcuni paesani invocarono che il corpo dell'infelice fosse loro lasciato per la sepoltura. Il che fu fatto rinchiudendo la salma in una misera cassa improvvisata al momento con quattro assicelle»*

Il 25 agosto il quotidiano «Il Veneto» pubblicò la testimonianza di Giuseppe Camparini, un commilitone di Ruffini, il quale raccontò che il suo compagno, dopo essere stato bastonato da Graziani, si spostò nella colonna sinistra dello schieramento delle truppe. Quando ritornò nella colonna di destra fu di nuovo bastonato da Graziani.

Camparini disse anche che non ricordava di aver udito l'ordine «Attenti!» mentre passavano davanti a Graziani.

Nel cimitero di Noventa Padovana non c'è la tomba di Ruffini perché molto probabilmente è stato inumato senza nome.

Nel secondo dopoguerra è stata posta sul muro del palazzo Miari-Suppiei, dove è stato fucilato il pomeriggio del 3 novembre 1917, che oggi è sede di una banca, una lapide con la seguente scritta: *A ricordo- di- Alessandro Ruffini- N. 29.1.1893 - M.3.11.1917*. Accanto alla lapide ci sono 5 fori, segni dei proiettili della fucilazione.

Il 5 novembre 2017 il Comune ha organizzato una solenne commemorazione del centenario della fucilazione di Ruffini, con l'apposizione di una lapide e l'installazione di un monumento che ricorda l'esecuzione.

L’ammutinamento della brigata Catanzaro il 15 e 16 luglio 1917 a Santa Maria La Longa (UD)

La rivolta da parte di alcuni reparti della brigata Catanzaro, appartenente al XIII corpo d’armata, composta dal CXLI [25]e CXLII reggimento fanteria, stanziati sul Carso dove avevano ben combattuto, con ingenti perdite, meritando rispettivamente la Medaglia d’oro e d’argento alla bandiera, è stato il reato più grave di ammutinamento verificatosi in tutta la guerra.

Il caso è stato esaminato dal generale Tommasi, incaricato nell’agosto 1919 dal ministro della Guerra di indagare sulle esecuzioni sommarie. Tommasi ritenne che la repressione della rivolta, con la fucilazione di 28 soldati il 16 luglio, era giustificata dal CPM.

La brigata dal 25 giugno 1917 era acquartierata per un periodo di riposo dalla prima linea nel Comune di S. Maria La Longa (Udine), dove si trovavano spesso migliaia di altri soldati.

Il fattore scatenante della rivolta fu la notizia del ritorno in prima linea sul Carso, ma le ricerche storiche hanno accertato che le cause furono molteplici, in gran parte dovute al malcontento dei soldati. Infatti, erano state sospese le licenze ai soldati siciliani, che costituivano gran parte del contingente della brigata, perché erano sospettati di disertare facilmente.

Inoltre, molti soldati erano convinti di essere trattati in modo ingiusto e pensavano che dovesse essere inviata in prima linea un’altra brigata mentre la loro doveva essere inviata in una zona più tranquilla del fronte.

Il 4 giugno 1917, quando la brigata era ancora in prima linea, c’erano stati dei disordini. Il Tribunale militare del XIII corpo d’armata aveva processato alcuni soldati, condannandone uno alla pena di morte. L’esecuzione però era stata sospesa in quanto il condannato aveva rivelato i nomi dei promotori dei disordini. Pertanto, il 2 luglio, alcuni carabinieri furono infiltrati, vestiti da soldati, nella truppa per controllare i nove militari considerati ‘sobillatori’. Le indagini confermarono le accuse contro di loro e si decise di arrestarli la notte del 15 luglio, mentre la brigata doveva ritornare in prima linea.

Secondo quanto scritto nel telegramma inviato da Cadorna al ministro della Guerra la sera del 16 luglio, alle ore 21,15, sulla base di un primo rapporto del comando della III armata, la rivolta era iniziata verso le ore ventitré del 15 luglio e terminò verso le ore due di notte del 16 luglio. Poi, verso le quattro di notte, i soldati della VI compagnia del II battaglione del CXLII reggimento, dopo essersi impossessati di tre mitragliatrici, si erano asserragliati nei loro alloggi rifiutando di uscire, e sparando sugli altri soldati fino verso le ore sei del 16 luglio quando la rivolta cessò.

Invece, nella successiva relazione inviata il 18 luglio a Cadorna dal comando della III armata, la rivolta scoppiò verso le ore ventidue e durò quasi tutta la notte, per iniziativa di alcuni facinorosi dei due reggimenti, che avevano incitato i compagni a non partire per il fronte, facendo presente che un’altra brigata che si era ammutinata era stata inviata in un altro fronte.

Alcuni soldati della VI compagnia del II battaglione del CXLII reggimento si erano asserragliati nei loro alloggi, con alcune mitragliatrici, con le quali aprirono il fuoco contro

25 Il 28 maggio 1916, durante la 'spedizione punitiva' austriaca, erano stati fucilati 11 soldati ed un sottotenente del CXLI reggimento di fanteria per «sbandamento di fronte al nemico» avvenuto il 26 maggio.

gli altri soldati e contro quelli dei reparti inviati per sedare la rivolta. Infatti, erano stati inviati sul posto quasi un centinaio di carabinieri, con quattro auto mitragliatrici e due auto cannoni.

Durante lo scontro, morirono due ufficiali e nove soldati. Rimasero feriti due ufficiali e 25 soldati.

Appena la rivolta fu sedata, verso le sei della mattina del 16 luglio, scattò subito una dura repressione. Sedici soldati, sorpresi con le armi ancora 'calde' furono subito condannati alla fucilazione. Si decise di attuare la decimazione sul resto della VI compagnia, composta da circa centoventi uomini. Pertanto, furono scelti, con il sorteggio, dodici soldati per essere fucilati. Tutti gli altri componenti della compagnia furono arrestati e portati in carcere, in attesa del processo.

Tra le 6,30 e le 8,30 del 16 luglio si procedette nel cimitero del paese alla fucilazione [26]dei ventotto soldati, che furono sepolti in una fossa comune. Dopo la guerra, le loro salme furono portate in un cimitero militare.

Verso le ore 10 la brigata si mise in marcia per ritornare al fronte.

Il 17 luglio il capitano Dodi, ufficiale di collegamento presso il VII corpo di armata, comandato dal generale Adolfo Tettoni, dal quale dipendeva temporaneamente la brigata che era in riposo, fece un rapporto al Comando supremo, nel quale affermava che non c'era stato un piano prestabilito di rivolta, ma semplicemente che c'era un «malcontento diffusissimo» tra i soldati della brigata che non volevano più andare in prima linea sul Carso. Infatti, anche che dopo che la brigata si era messa in marcia per andare al fronte, c'erano stati dei disordini, con grida sediziose e qualche sparo in aria. Alcuni soldati furono arrestati.

Durante la marcia, molti soldati gettarono i pacchetti delle munizione e numerosi soldati si dileguarono. Infatti, il giorno seguente furono accertati centodieci 'mancanti': ottanta del CXLI reggimento e trenta del CXLII reggimento.

Il 20 luglio Cadorna, approfittando della rivolta della brigata Catanzaro emanò la circolare n. 3224, avente ad oggetto Spirito e disciplina delle truppe, nella quale affermava che la «fucilazione è una dolorosa necessità […] per rialzare e rafforzare lo spirito dei combattenti.»

Sempre il 20 luglio, il Comando supremo fece una relazione nella quale si ipotizzava l'esistenza di un complotto, di cui erano a conoscenza anche alcuni ufficiali, che non si erano attivati per sedare la rivolta.

Il comportamento degli ufficiali della VI compagnia fu messo in evidenza dalla relazione fatta il 31 luglio dal maggiore Silvio Prestinari, comandante del I battaglione del CXLII reggimento, che era rimasto estraneo alla rivolta. Sottolineò l'assenza ingiustificata del comandante della VI compagnia e la scarsa energia nel sedare gli animi dei soldati da parte del vice comandante, il sottotenente Lo Castro. Solo il maggiore Berti, comandante del II Battaglione si era prodigato per portare l'ordine, rimanendo ferito negli scontri.

Il sottotenente Lo Castro riferì i fatti verso le due di notte al comandante del reggimento, il colonnello Gaetano Amabile, il quale gli ordinò di tornare al suo reparto per convincerlo a partire per la prima linea. Poco dopo, il sottotenente tornò dal colonnello Amabile e gli riferì che i soldati della VI compagnia avevano rifiutato di seguirlo. Anzi, l'avevano cacciato via.

26 Secondo alcuni testimoni, i 28 soldati furono eliminati con le mitragliatrici.

Fu quindi informato il colonnello Adolfo Danise, comandante della brigata, il quale ordinò di aspettare l'alba per decidere cosa fare. Nel frattempo, i soldati della VI compagnia si mantenNero calmi fino verso le sei, quando il tenente Salvatori riuscì a riunirla all'aperto per la partenza.

I fatti furono raccontati anche dal parroco di Santa Maria La Longa, don Fiorenzo Venturini, il quale disse di aver saputo nei giorni precedenti di una imminente rivolta dei soldati ed aveva avvertito il comando della brigata. Inoltre, disse che i rivoltosi spararono sugli ufficiali ed anche contro la villa della famiglia Colloredo, dove era ospitato Gabriele D'Annunzio [27], e che «briachi di odio» erano corsi verso il campo di aviazione per incendiare gli aerei e verso la stazione per prendere il treno per tornare a casa.

Il primo agosto si concluse il processo contro sei dei centotrentacinque soldati arrestati, centoventitré dei quali appartenevano alla VI compagnia. Quattro furono condannati a morte come «Agenti principali ed ispiratori della rivolta.» Gli altri due imputati furono condannati a quindici anni e dieci mesi. Non si conosce la sorte degli altri centoventinove imputati.

L'8 agosto 1917 fu inviata alla segreteria di Cadorna la relazione del comandante della III armata, il Duca d'Aosta, che individuava le seguenti cause della rivolta nella propaganda pacifista, nella diffusione delle notizie, riportate da tutti i giornali, della impunita indisciplina dell'esercito russo e nel malcontento dei soldati che erano convinti di subire un trattamento ingiusto rispetto alle altre brigate, per essere stati in prima linea sul Carso per un periodo molto lungo.

Intanto, il 20 luglio era stato rimosso il colonnello Amabile, comandante del CXLII reggimento, il 22 luglio era stato sostituito il comandante della brigata, il colonnello Danise, ed il 13 agosto anche il tenente colonnello Marino Montanari, comandante del CXLI reggimento.

Il comandante della VI compagnia fu deferito al tribunale militare per essersi allontanato dal reperto senza un motivo giustificato. Diversi ufficiali e ben 463 soldati e graduati di truppa furono spostati in altre brigate.

LA MANCATA RIABILITAZIONE DEI FUCILATI

Il 21 maggio 2015 la Camera dei Deputati ha approvato alla unanimità (331 voti favorevoli ed un astenuto), la proposta di legge per la riabilitazione dei militari comunque fucilati nella Grande Guerra (i condannati a morte con sentenza dei Tribunali Militari e le vittime delle esecuzioni sommarie e delle decimazioni), i quali, in questo modo, acquisiscono lo status di 'caduti in guerra' e la dignità di essere ricordati come 'morti per la Patria'.

La riabilitazione è prevista per alcuni reati gravi, come la diserzione, lo sbandamento durante il combattimento, l'ammutinamento e la rivolta. È invece esclusa per i reati comuni di omicidio, saccheggio, violenza sessuale e spionaggio. La richiesta di riabilitazione è presentata d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, al Tribunale Militare di Sorveglianza, competente in base al luogo di residenza dei militari condannati a morte, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello (con sede a Roma e con competenza su tutto il territorio nazionale).

27 D'Annunzio presenziò alla fucilazione dei 28 soldati e scrisse una Nota sui fatti.

La riabilitazione è dichiarata, «a seguito di autonoma valutazione» dal Tribunale militare di sorveglianza ed estingue le 'pene accessorie', sia civili che militari, come la degradazione, cioè la perdita del grado militare ricoperto.

I nomi dei soldati fucilati in base all'art. 40 del Codice penale dell'esercito (mediante le esecuzione sommarie attuate al fronte da un 'superiore gerarchico') o in base alla Circolare n. 2910 del 1 novembre 1916 (mediante le decimazioni), siano inseriti, «su istanza di parte» (la « parte» può essere, oltre ad un familiare del fucilato, anche il Comune di nascita del soldato) «nell'Albo d'oro del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti» e nel contempo «è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale».

In un'ala del Complesso del Vittoriano, a Roma (il cosiddetto *Monumento al Milite Ignoto* o *Altare della patria*), deve essere posta una targa in bronzo, con la quale la Repubblica manifesta «la volontà di chiedere il perdono dei militari caduti, che hanno conseguito la riabilitazione». Il testo inciso sulla targa in bronzo è scelto con un concorso nazionale, indetto dal MIUR e riservato agli studenti delle Scuole superiori. Il testo sarà anche esposto «con adeguata collocazione, in tutti i Sacrari militari».

Inoltre, si dispone la 'piena fruibilità' degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri per tutti gli atti, relativi alle fucilazioni ed alle decimazioni, che non siano già stati versati agli Archivi di Stato, in modo da fare piena luce sui tragici fatti delle decimazioni, delle esecuzioni sommarie, anche da parte dei 'superiori', compiuti andando oltre i casi previsti dal Codice penale militare, come affermò il generale Tommasi nella sua Relazione sulle esecuzioni sommarie, consegnata al Ministro della Guerra nel settembre 1919.

Orbene, la Commissione Difesa del Senato, presieduta dal senatore Latorre (PD) che era anche il Relatore della proposta di legge (il cui esame è iniziato il 18 maggio 2016, un anno dopo l'approvazione da parte della Camera), ha stravolto, anche in seguito alla audizione di alcuni 'esperti', il testo approvato dalla Camera, adottando a maggioranza, il 2 novembre 2016, un articolato in 5 Commi di un unico articolo (invece di 5 articoli), redatto da un Comitato ristretto, la cui istituzione è stata decisa nella seconda seduta della Commissione, il 18 ottobre 2016.

Le uniche parti conservate della Proposta approvata dalla Camera sono quella della piena fruibilità degli archivi e la parte relativa alle norme finanziarie,.

Negli altri tre Commi, il testo approvato dalla Commissione Difesa del Senato il 2 novembre 2016 (data simbolica perché in quel giorno si celebra la vittoria nella Prima Guerra Mondiale) è profondamente diverso da quello approvato dalla Camera. Infatti, il 1° Comma dispone che «la Repubblica riconosce il sacrificio degli appartenenti alle Forze Armate che, nel corso della Prima Guerra Mondiale, vennero fucilati senza che fosse accertata a loro carico, a seguito di regolare processo, un'effettiva responsabilità penale». Pertanto «promuove ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti». Quindi, non c'è più la riabilitazione dei condannati a morte con sentenza del Tribunale Militare, prevista dall'art.1 del testo approvato dalla Camera.

La Commissione Difesa del Senato ha giustificato l'eliminazione della riabilitazione in base ad una serie di considerazioni, sia di carattere giuridico sia di opportunità politica. Innanzitutto, ha sostenuto che la riabilitazione, come attualmente prevista, presuppone l'esistenza in vita del soggetto interessato, che ne deve fare la richiesta. Al riguardo, però non è possibile che la richiesta di riabilitazione sia fatta dal condannato a morte, dato che è stato fucilato. Infatti, per superare questo problema, la proposta di legge approvata della Camera prevedeva che fosse il Procuratore generale militare presso la Corte Militare d'Appello a richiedere la riabilitazione al competente Tribunale militare di sorveglianza, per tutti i condannati a morte e non solo per quelli che l'hanno effettivamente subita con la

fucilazione (circa 750 su un migliaio di condannati a morte dai Tribunali militari). Inoltre, il procedimento per la riabilitazione, secondo la Commissione Difesa del Senato, comporta che il Tribunale militare di sorveglianza valuti «caso per caso», con la conseguenza che i tempi per la decisione sarebbero lunghi. Inoltre, sarebbe necessario rafforzare gli Uffici giudiziari militari, con grande dispendio di risorse economiche.

Inoltre, si è voluto evitare «che i caduti nell'adempimento del dovere o addirittura i decorati si ritrovino, nei fatti, considerati alla stessa stregua di coloro che, pur con tutta l'umana comprensione, si sono sottratti a quel dovere » (la difesa della Patria) ed anche che ci siano «possibili disparità di trattamento con i fucilati di altre guerre (quali la Terza Guerra di Indipendenza, la Campagna di Libia e la Seconda Guerra mondiale)». Infine, la riabilitazione «potrebbe far sorgere delle aspettative di natura economica in capo alle famiglie dei caduti… dando luogo a contenziosi».

L'unico aspetto positivo del testo approvato dal Senato è che i fucilati sono considerati 'caduti', al pari degli altri soldati morti durante la Guerra e che «la Repubblica… promuove ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti». Riguardo ai 'caduti', negli Atti parlamentari della discussione della Proposta nella Commissione Difesa del Senato si riporta più volte il numero di 1.200 soldati fucilati, comprendendo nel numero, evidentemente, non solo i soldati condannati a morte con sentenza dei Tribunali Militari, ma anche quelli vittime delle esecuzioni sommarie delle decimazioni.

Però, leggendo attentamente il primo Comma, sembra che l'espressione usata di 'fucilati' senza un regolare processo riguardi solo i soldati vittime delle decimazioni, ordinate al fronte dai comandanti dei reparti, nei casi di grave insubordinazione, come la rivolta o l'ammutinamento, in base alla Circolare telegrafica riservata n. 2910, inviata il primo novembre 1916, ai comandi di armata dal Comandante Supremo, il generale Luigi Cadorna. Pertanto, sarebbero esclusi i soldati vittime delle esecuzioni sommarie, comminate dai Superiori gerarchici, sia in base all'art. 40 del Codice Penale Militare dell'Esercito, approvato con il R. D. 28 novembre 1869, sia in base al Punto 7 delle *Norme per il combattimento,* emanate il 1 settembre 1913, sia ai sensi alla Circolare 28 settembre 1915 n. 3525, sulla *Disciplina di guerra.*

Il secondo Comma del testo approvato dalla Commissione Difesa del Senato prevede che «il Ministero della Difesa provvede a riportare i nomi dei caduti in un apposito elenco pubblico, contenente le circostanze della morte» e non nell'*Albo d'oro dei caduti*, come previsto nel testo approvato dalla Camera. È invece positiva la previsione del passo seguente del 2° Comma in cui il Ministero della Difesa «promuove ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale, con particolare riferimento alle vicende dei militari condannati alla pena capitale». Però, non si capisce se i «condannati alla pena capitale» siano solo i condannati a morte con sentenza dei Tribunali Militari oppure anche i soldati vittime delle decimazioni, i cosiddetti 'fucilati per (dare) l'esempio'.

La norma più sorprendente è però quella del quarto Comma, nel quale si prevede che «nel Complesso del Vittoriano, in Roma, è affissa la seguente iscrizione: Nella ricorrenza del centenario della Grande guerra e nel ricordo perenne del sacrificio di un intero popolo, l'Italia onora la memoria dei propri figli in armi fucilati senza le garanzie di un giusto processo. A chi pagò con la vita il cruento rigore della giustizia militare del tempo, (l'Italia) offre il proprio commosso perdono».

Dato che nella disposizione normativa si fa riferimento al «cruento rigore della giustizia militare», non è chiaro se il «perdono». viene concesso a chiunque «pagò con la vita» il reato (vero o presunto) commesso. Quindi, sicuramente, si applica ai fucilati in seguito a sentenza di condanna a morte emessa dai Tribunali militari, e probabilmente anche ai militari vittime delle decimazioni, ordinate, spesso senza neppure un processo

sommario, dai Comandanti dei Reparti. Invece, non è chiaro se il «perdono» si applica alle vittime delle esecuzioni sommarie, che non sono, a rigore, un provvedimento di giustizia militare, emesso senza un processo. Inoltre, si parla di «giusto processo», che è cosa diversa dal «regolare processo». previsto nel 1° Comma.

Il 4 quarto Comma del testo approvato dalla Commissione Difesa del Senato stravolge profondamente il significato del secondo Comma dell'art. 2 della proposta approvata dalla Camera, in cui si prevede «la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione», attraverso l'affissione nel Vittoriano di una targa in bronzo, il cui testo deve essere elaborato, come previsto dal terzo Comma, attraverso un Concorso bandito dal MIUR tra «gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado». Pertanto, nel testo approvato dalla Commissione Difesa del Senato la Repubblica (lo Stato italiano) non «chiede il perdono dei caduti», ma lo «offre» ad essi, come se i fucilati siano i carnefici e non le vittime!

La Commissione Difesa del Senato l'ha giustificata con il fatto che con l'offerta del perdono si superano «le problematiche tecniche giuridiche, collegate all'utilizzo della riabilitazione individuale ed anche alla richiesta di perdono da parte della Repubblica». Al riguardo, la parola Repubblica è stata sostituita con Italia perché suscita perplessità la previsione della «richiesta di perdono da parte della Repubblica italiana per sentenze comminate dal Regno d'Italia, in nome del Re».

In conclusione, il testo approvato il 2 novembre 2016 dalla Commissione Difesa del Senato in 'sede referente' (per poi essere esaminato ed approvato in Aula) stravolge profondamente la proposta approvata dalla Camera all'unanimità e presenta numerose imprecisioni terminologiche, che avrebbero potuto far sorgere difficoltà nell'applicazione della legge. Però, la proposta di legge non è stata esaminata in Aula e quindi è decaduta con lo scioglimento della Legislatura e non è stata ripresentata.

Il testo di questo quaderno è un estratto da:

Giannini Giorgio, *L'inutile strage. Controstoria della Prima Guerra Mondiale,* **Luoghi Interiori, Città di Castello (PG) 2018**